

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2024

D.g.r. 20 maggio 2024 - n. XII/2370
D.g.r. n. XII/1720 del 28 dicembre 2023 e legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31: Disposizioni attuative per l'inquadramento, ai sensi della normativa Aiuti di stato, degli «Aiuti integrativi per le foreste lombarde»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. statutaria 30 agosto 2008 n. 1, che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
 - la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, art. 78-bis «Programma delle attività degli enti dipendenti dalla Regione» comma 5 che prevede che i trasferimenti regionali agli enti dipendenti, connessi allo svolgimento delle attività previste nel programma delle attività, sono autorizzati con l'approvazione di specifici prospetti di raccordo approvati col documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale;
 - l'articolo 1 della l.r. 30/2006 «Disposizioni legislative per l'attuazione del Documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2007» con cui è stato istituito il Sistema regionale e, negli allegati A1 ed A2 della medesima legge, sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
 - la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», titolo V «Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF)», ed in particolare:
 - l'art. 63, comma 1, ai sensi del quale ERSAF è un ente di gestione, di ricerca e sperimentazione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo nei settori agricolo, agroclimatico, agroforestale e della montagna di Lombardia;
 - l'art. 64, comma 2, ai sensi del quale le funzioni dell'ERSAF, in riferimento al settore forestale, comprendono la gestione e valorizzazione del demanio forestale regionale, la valorizzazione economica del legname, le attività vivaistiche e di sostegno della biodiversità, il supporto alla lotta contro gli incendi boschivi e lo svolgimento di attività gestionali sul territorio relative alle funzioni del servizio fitosanitario regionale, il supporto tecnico nei settori della produzione e utilizzo delle biomasse e nelle tematiche relative all'agroambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio, lo studio e valorizzazione dei suoli e della fitodepurazione, l'agrometeorologia, la valorizzazione e protezione della fauna selvatica e ittica autoctona;
 - la d.g.r. n. XI/5597 del 30 novembre 2021 «Approvazione dello schema di Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e l'Ente Regionale per l'Agricoltura e le Foreste (ERSAF) - Triennio 2022 - 2024», con la quale si approva la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia ed ERSAF sottoscritta tra le parti e inserita nella raccolta Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia in data 27 dicembre 2021 al repertorio n. 12937/RCC, con efficacia a decorrere dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, rinnovabile dalle parti;
- Richiamata la d.g.r. n. XII/1720 del 28 dicembre 2023 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2024 - Piano di studi e ricerche 2024-2026- Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house- Prospetti per il raccordo bilancio regionale e Piani attività enti e società - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti» e in particolare l'allegato 4, contenente, tra i programmi pluriennali delle attività degli enti dipendenti e società in house, il programma di ERSAF 2024 - 2026 ed il relativo prospetto di raccordo, tra cui sono comprese anche attività inerenti al settore forestale, non coperte da contributo di funzionamento;

Considerato che i sopra citati Programmi pluriennali delle attività delle società in house ed i relativi Prospetti di raccordo possono essere oggetto di aggiornamento e approvazione annuale;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 4 comma 6 della sopra citata Convenzione Quadro in essere, l'approvazione annuale del programma di attività di ERSAF e del relativo prospetto di raccordo costituisce autorizzazione all'avvio delle relative attività che dovranno essere successivamente declinate in progetti attuativi;

Visti inoltre:

- i seguenti articoli della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste, pesca e sviluppo rurale»:
 - l'art. 25, che prevede il finanziamento per lavori di pronto intervento in aree forestali in conseguenza di eventi eccezionali;
 - l'art. 26, che prevede il finanziamento di interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzare le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla tutela dell'occupazione nelle aree montane, alla protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente;
 - l'art. 40, comma 5, lettera b), che prevede tra gli obiettivi prioritari della Regione nelle aree di pianura e di fondovalle, la tutela e la conservazione delle superfici forestali, nonché la creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi multifunzionali;
 - l'art. 43, comma 7 bis1, che prevede che le somme riscosse dalla Regione per la trasformazione del bosco, ai sensi del comma 7, siano prioritariamente utilizzate a favore dei territori di pianura e di collina, attraverso bandi di finanziamento, secondo modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore forestale;
 - l'art. 47:
 - comma 2, che prevede che la provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione, per il restante territorio, predispongono e adottano, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali;
 - comma 5, che prevede che le proprietà silvo-pastorali, singole o associate, possono essere gestite in base a piani di assestamento forestale a carattere aziendale, anche in versione semplificata per i boschi che svolgono prevalentemente funzioni diverse da quella produttiva;
 - l'art. 55:
 - comma 3, che prevede che la promozione da parte della Regione Lombardia, con la provincia di Sondrio e le comunità montane, della realizzazione di 10.000 ettari di nuovi boschi e di sistemi forestali multifunzionali entro il 31 dicembre 2035;
 - comma 4, che prevede che la promozione ed il finanziamento, da parte della Regione Lombardia, di interventi di forestazione urbana con lo scopo di rinaturalizzazione e riqualificazione del territorio, di costruzione del paesaggio, di contenimento degli inquinanti e di mitigazione climatica e acustica;
 - l'art. 56, comma 6, che prevede che il finanziamento, per un periodo massimo di tre anni e decrescente per anno, delle spese di avviamento dei consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale;
 - l'art. 59, comma 2, che prevede che la provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione Lombardia per il restante territorio, predispongono, compatibilmente coi regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, i piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente;
- il Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 20 giugno 2023 n. XII/42, che annovera tra gli obiettivi strategici quello di «Salvaguardare la fauna selvatica e ittica, la biodiversità agricola, forestale e il suolo agricolo» (codice 5.3.9), finalizzato a perseguire, tra l'altro, una gestione attiva e sostenibile delle aree forestali, al fine di favorire condizioni di crescita dell'utilizzo della risorsa legno, compatibile con una migliore tutela del patrimonio boschivo;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21 dicembre 2022), che dichiara compatibili col mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, in particolare gli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi

ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo», 38 «Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale», 41 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento», 43 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate», 44 «Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali», 49 «Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale», 50 «Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» e 52 «Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale»;

- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUCE serie L del 15 dicembre 2023);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» nonché l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la l.r. 21 novembre 2011, n. 17 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea», che all'art. 11 bis c. 1 stabilisce che la Giunta regionale, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisca le modalità applicative, con riferimento al regime di aiuto prescelto;
- il decreto interministeriale n. 677064 del 23 dicembre 2021 di approvazione della Strategia Forestale Nazionale, predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

Considerato necessario:

- garantire la gestione sostenibile delle risorse forestali regionali attraverso l'attivazione di azioni e interventi finalizzati:
 - alla loro protezione (in particolare dagli incendi e dal dissesto idrogeologico), conservazione, incremento, valorizzazione e fruizione, interventi che concorrono anche a generare benefici in termini di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e di tutela della biodiversità;
 - al miglioramento della competitività delle imprese forestali e alla sicurezza degli operatori, in coerenza con la normativa, le politiche regionali e la sopra citata Strategia Forestale Nazionale;
- predisporre disposizioni attuative per l'inquadramento, ai sensi della normativa Aiuti di Stato, delle azioni per la valorizzazione del settore forestale e la gestione dei boschi lombardi, al fine di attivare le relative linee di contribuzione;

Precisato che:

- al fine di consentire, nella massima trasparenza, il soddisfacimento delle disposizioni regolamentari in materia di aiuti di Stato citate ai punti precedenti è predisposto l'allegato A «Disposizioni quadro per Aiuti integrativi per le foreste lombarde», parte integrante e sostanziale del presente atto che si compone di 47 pagine, contenente i pertinenti riferimenti regolamentari per l'attivazione delle corrispondenti linee di contributo regionale;
- gli aiuti della presente misura riportati nella tabella 1) dell'allegato A, sono rivolti al finanziamento di azioni e interventi forestali complementari a quanto già programmato a livello regionale dal «Complemento regionale per lo sviluppo rurale di Regione Lombardia 2023-2027», approvato con la d.g.r. XI/7370 del 21 novembre 2022 e modificato con d.g.r. n. XII/1695 del 28 dicembre 2023 e d.g.r. n. XII/2250 del 22 aprile 2024 e pertanto gli aiuti in parola non si sovrappongono con altre misure di sostegno al settore forestale;
- gli aiuti della presente misura riportati nella tabella 2) del sopra citato allegato A sono rivolti al finanziamento di attività di manutenzione e gestione del patrimonio forestale di Regione Lombardia, incluse nei programmi di attività pluriennali di ERSAF e nei relativi prospetti di raccordo, approvati annualmente con deliberazione di Giunta regionale;

Richiamata la decisione della Commissione europea C(2017) 1715 final del 9 marzo 2017 di approvazione del regime di aiuto SA.46096 (2016/N) nella parte in cui stabilisce, relativamente alla redazione e revisione dei piani di gestione forestale, che gli aiuti previsti per tali attività non conferiscono un vantaggio ai loro beneficiari in quanto tale funzione spetta agli enti pubblici ed è delegata ad essi dalla legge, nonché che tali attività non costituiscono attività economica, bensì esercizio dell'autorità pubblica;

Considerato che l'Azione 10 «Pianificazione territoriale» non rileva ai fini dell'applicazione della normativa europea degli aiuti di stato, in quanto costituisce un finanziamento ascrivibile alla definizione di cui alle sezioni 2.1 «Principi generali» e 2.2 «Esercizio dei pubblici poteri» ai sensi della Comunicazione sulla nozione di aiuto, rientrando nell'esercizio di funzioni istituzionali attribuite agli enti pubblici dall'art. 47 della l.r. 31/2008;

Dato atto che le azioni riportate nell'allegato A saranno concesse come segue:

- Azione 1 «Interventi di imboschimento permanente», ai sensi dell'art. 41 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento» del Reg. (UE) 2022/2472;
- Azione 2 «Interventi di prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate», ai sensi dell'art. 43 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate» del Reg. (UE) 2022/2472;
- Azione 3 «Interventi di pronto intervento per le foreste danneggiate da eventi eccezionali», ai sensi dell'art. 43 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate» del Reg. (UE) 2022/2472;
- Azione 4 «Interventi di ripristino dei suoli forestali danneggiati», ai sensi dell'art. 43 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate» del Reg. (UE) 2022/2472;
- Azione 5 «Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste» ai sensi dell'art. 44 «Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali» del Reg. (UE) 2022/2472;
- Azione 6 «Manutenzione straordinaria di strade forestali», ai sensi dell'art. 49 «Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale» del Reg. (UE) 2022/2472;
- Azione 7 «Costruzione di strade forestali», ai sensi dell'art. 49 «Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale» del Reg. (UE) 2022/2472;
- Azione 8 «Aiuti all'avviamento di Consorzi forestali» ai sensi dell'art. 52 «Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale» del Reg. (UE) 2022/2472;
- Azione 9 «Predisposizione e aggiornamento piani di assestamento forestale», ai sensi dell'art. 44 «Aiuti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali» del Reg. (UE) 2022/2472;
- Azione 11 «Meccanizzazione forestale», ai sensi dell'art. 50 «Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» del Reg. (UE) 2022/2472;
- Azione 12 «Promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai piani di assestamento forestale dei boschi», ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023;
- Azione 13 «Acquisizione terreni finalizzati all'imboschimento permanente (Azione 1)», ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023;
- Azione 14 «Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale», ai sensi ai sensi dell'art. 38 «Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo e forestale» del Reg. (UE) 2022/2472;

Dato atto altresì che:

- il beneficiario che riceverà il contributo in «de minimis» dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi sulla sua posizione per quanto attiene alla nozione di impresa unica come definita dall'art. 2, par. 2, lett. c) e d) del Reg. (UE) 2023/2831;
- per quanto attiene alle azioni inquadrate ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472, dal punto di vista procedurale, ai sensi dell'art. 11 «Relazioni» del medesimo regolamento, è necessario trasmettere alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2024

Il, insieme a un collegamento che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

Dato atto, inoltre, che il regolamento (UE) 2022/2472 prevede altresì:

- all'art. 8 «Cumulo», che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate:
 - con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili oppure, in caso di stessi costi ammissibili, a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento;
 - con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III del Regolamento;
- all'art. 9 «Pubblicazione e informazione», che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al Regolamento (UE) n. 2022/2472 relative alla presente misura, nonché il testo integrale della stessa, devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura Sovranità alimentare e Foreste;
- all'art. 11 «Relazioni», l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di Stato alla Commissione Europea sull'applicazione del regolamento;

Preso atto che:

- in data 3 maggio 2024 la Direzione generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste ha comunicato alla Commissione Europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 2022/2472, la bozza del presente atto e il suo allegato parte integrante e sostanziale;
- a conclusione di tale procedura è stato registrato il regime di aiuto «Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Aiuti integrativi per le foreste lombarde» col n. SA.113952 (2024/XA);
- a conclusione di tale procedura è stato registrato il regime di aiuto «D.g.r. n. XII/1720 del 28 dicembre 2023 Aiuti integrativi per le foreste lombarde» col n. SA.113953 (2024/XA);

Dato atto che, ai sensi della l.r. 31/2008, che stabilisce l'attribuzione delle competenze amministrative in tema di concessione di contributi pubblici, relativamente alle azioni riportate nella tabella 1 dell'allegato al presente atto:

- nel caso degli interventi relativi agli articoli 25 e 55 della l.r. 31/2008 stessa, i contributi saranno concessi da Regione Lombardia;
- nel caso degli interventi relativi all'art. 26, i contributi saranno concessi dalle Comunità montane nel proprio territorio e nel territorio del Comune di Sondrio e da Regione Lombardia nel restante territorio;
- nel caso degli interventi relativi all'art. 56, i contributi saranno concessi dalla Provincia di Sondrio nel proprio territorio e da Regione Lombardia nel restante territorio;

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte:

- di approvare l'allegato A «Disposizioni quadro per Aiuti integrativi per le foreste lombarde», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- relativamente alle azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 14 di cui alla tabella 1) dell'allegato A al presente atto, di concedere i contributi nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472, in particolare degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo», 38 «Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale» (per l'Azione 14), 41 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento» (per l'Azione 1), 43 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate» (per le Azioni 2, 3 e 4), 44 «Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali» (per le Azioni 5 e 9), 49 «Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale» (per le Azioni 6 e 7), 50 «Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» (per l'Azione 11), 52 «Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori

nel settore forestale» (per l'Azione 8) del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA.113952 (2024/XA);

- relativamente alle azioni 12 e 13 di cui alla tabella 1) dell'allegato A al presente atto, di concedere i contributi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831, ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con riferimento in particolare della nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);
- relativamente alle azioni 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 14 di cui alla tabella 2) dell'allegato A al presente atto, di concedere i contributi nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472, in particolare degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo», 38 «Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale» (per l'Azione 14), 41 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento» (per l'Azione 1), 43 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate» (per le Azioni 2 e 4), 44 «Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali» (per le Azioni 5 e 9), 49 «Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale» (per le Azioni 6 e 7) e del regime di aiuto SA.113953 (2024/XA);
- relativamente all'azione 13 della tabella 2) dell'allegato A al presente atto, di concedere i contributi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831, ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con riferimento in particolare della nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);
- di intraprendere ogni misura necessaria, conseguente alla comunicazione alla Commissione Europea in esenzione da notifica del presente atto, come disposto dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del regolamento (UE) 2022/2472;
- di demandare al dirigente della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo», qualora con successivo provvedimento della Giunta regionale si rendano disponibili risorse finanziarie, l'approvazione dei conseguenti bandi per la presentazione delle relative domande, per l'attivazione delle azioni contenute nella tabella 1) dell'allegato A al presente atto nel territorio di competenza regionale ai sensi della l.r. 31/2008, come sopra richiamate;
- di demandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione di criteri di riparto delle risorse finanziarie a favore della Provincia di Sondrio e delle Comunità montane destinate all'apertura dei bandi, nei casi di loro competenza ai sensi della l.r. 31/2008;
- di dare atto che la concessione dei contributi a favore di ERSAF per le azioni riportate nella tabella 2) dell'allegato A al presente atto è subordinata alla loro previsione nel programma di attività dell'Ente e nel relativo prospetto di raccordo, approvati annualmente con delibera di Giunta regionale;
- di demandare a successivo provvedimento del dirigente della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» l'approvazione dei progetti attuativi con cui ERSAF, ai sensi dell'art. 4 comma 6 della Convenzione Quadro, declinerà le azioni riportate nella tabella 2) dell'allegato A al presente atto;

Considerato che:

- per le azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 14, ai sensi dell'art. 1, par. 4 e par. 5 del Regolamento (UE) 2022/2472, non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 59, fatta salva l'ipotesi prevista al citato art. 1, par. 5 lett. h), iv);
- per tutte le sopracitate azioni inquadrate quali aiuti di Stato, non saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili col mercato interno;

Rilevato inoltre che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato di cui ai precedenti punti e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

Dato atto che i contributi di cui alle azioni sopra elencate, inquadrate ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472 e del Reg. (UE) 2023/2831, verranno concessi nel rispetto delle disposizioni di

cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Stabilito, altresì, di demandare i compiti relativi alle verifiche propedeutiche, all'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013:

- al dirigente della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo», nel caso di contributi di competenza della Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008, per le azioni riportate nella tabella 1) dell'allegato A al presente atto, e dei contributi a favore di ERSAF;
- ai competenti dirigenti della Provincia di Sondrio e delle Comunità montane, nel caso di contributi di loro competenza ai sensi della l.r. 31/2008 per le azioni riportate nella tabella 1) dell'allegato A al presente atto;

Acquisito il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e al decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, oggi disciplinato dal decreto 8 novembre 2021, n. 15026 ex d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 «XVI Provvedimento Organizzativo» nella seduta del 30 aprile 2024;

Vista la L.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepite le premesse,

1. di approvare l'allegato A «Disposizioni quadro per gli Aiuti integrativi per le foreste lombarde» che si compone di n. 47 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di concedere i contributi, relativamente alle azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 14 di cui alla tabella 1) dell'allegato A al presente atto, nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472, in particolare degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo», 38 «Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale» (per l'Azione 14), 41 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento» (per l'Azione 1), 43 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate» (per le Azioni 2, 3 e 4), 44 «Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali» (per le Azioni 5 e 9), 49 «Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale» (per le Azioni 6 e 7), 50 «Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» (per l'Azione 11), 52 «Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale» (per l'Azione 8) del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA.113952 (2024/XA);

3. di concedere i contributi, relativamente alle azioni 12 e 13, di cui alla tabella 1) dell'allegato A al presente atto, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831, ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con riferimento in particolare della nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);

4. di concedere i contributi, relativamente alle azioni 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 14 di cui alla tabella 2) dell'allegato A al presente atto, nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472, in particolare degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo», 38 «Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale» (per l'Azione 14), 41 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento» (per l'Azione 1), 43 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate» (per le Azioni 2 e 4), 44 «Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali» (per le Azioni 5 e 9), 49 «Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale» (per le Azioni 6 e 7) e del regime di aiuto SA.113952 (2024/XA);

5. di concedere i contributi, relativamente all'azione 13 della tabella 2) dell'allegato A al presente atto, nel rispetto del Rego-

lamento (UE) n. 2023/2831, ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con riferimento in particolare della nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);

6. di intraprendere, per le azioni di cui ai punti 2 e 4, ogni misura necessaria, conseguente alla comunicazione in esenzione da notifica alla Commissione Europea del presente atto, come disposto dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del regolamento (UE) 2022/2472;

7. di dare atto che relativamente alle azioni riportate nella tabella 1 dell'allegato al presente atto, ai sensi della l.r. 31/2008, che stabilisce l'attribuzione delle competenze amministrative in tema di concessione di contributi pubblici:

- nel caso degli interventi relativi agli articoli 25 e 55 della l.r. 31/2008 stessa, i contributi saranno concessi da Regione Lombardia;
- nel caso degli interventi relativi all'art. 26, i contributi saranno concessi dalle Comunità montane nel proprio territorio e nel territorio del Comune di Sondrio e da Regione Lombardia nel restante territorio;
- nel caso degli interventi relativi all'art. 56, i contributi saranno concessi dalla Provincia di Sondrio nel proprio territorio e da Regione Lombardia nel restante territorio;

8. di demandare al dirigente della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo», qualora con successivo provvedimento della Giunta regionale si rendano disponibili risorse finanziarie, l'approvazione dei conseguenti bandi per la presentazione delle relative domande, per l'attivazione delle azioni contenute nella tabella 1) dell'allegato A al presente atto, di competenza regionale ai sensi della l.r. 31/2008, come sopra richiamate;

9. di demandare a successivo provvedimento della Giunta l'approvazione di criteri di riparto delle risorse finanziarie a favore della Provincia di Sondrio e dalle Comunità montane destinati all'apertura dei bandi, nei casi di loro competenza ai sensi della l.r. 31/2008;

10. di demandare i compiti relativi alle verifiche propedeutiche, all'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013:

- al dirigente della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo», nel caso di contributi di competenza della Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008, per le azioni riportate nella tabella 1) dell'allegato A al presente atto, e dei contributi a favore di ERSAF;
- ai competenti dirigenti della Provincia di Sondrio e delle Comunità montane, nel caso di contributi di loro competenza ai sensi della l.r. 31/2008 per le azioni riportate nella tabella 1) dell'allegato A al presente atto;

11. di dare atto che la concessione dei contributi a favore di ERSAF per le azioni riportate nella tabella 2) dell'allegato A al presente atto è subordinata alla loro previsione nel programma di attività dell'Ente e nel relativo prospetto di raccordo, approvati annualmente con delibera di Giunta regionale;

12. di demandare a successivo provvedimento del dirigente della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» l'approvazione dei progetti attuativi con cui ERSAF, ai sensi dell'art. 4 comma 6 della Convenzione Quadro, declinerà le azioni riportate nella tabella 2) dell'allegato A al presente atto;

13. di stabilire che la scadenza dei regimi è fissata al 31 dicembre 2029, salvo proroghe nei casi previsti dalla normativa unionale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

15. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Riccardo Perini

Allegato A

DISPOSIZIONI QUADRO PER "AIUTI INTEGRATIVI PER LE FORESTE LOMBARDE"

Titolo misura

VALORIZZAZIONE DEL SETTORE FORESTALE

Al fine del soddisfacimento delle disposizioni di cui al "Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (GUUE 327/1 del 22/12/2022) e di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», si elencano di seguito i riferimenti utili per le disposizioni quadro finalizzate alla "Valorizzazione del settore forestale".

Normativa di riferimento

- articolo 48 dello Statuto regionale, che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l.r. 31 marzo 1978, n. 34, art. 78-bis "Programma delle attività degli enti dipendenti dalla Regione" comma 5 che prevede che i trasferimenti regionali agli enti dipendenti, connessi allo svolgimento delle attività previste nel programma delle attività, sono autorizzati con l'approvazione di specifici prospetti di raccordo approvati col documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale;
- articolo 1 della l.r. 30/2006 "Disposizioni legislative per l'attuazione del Documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007" con cui è stato istituito il Sistema regionale e, negli allegati A1 ed A2 della medesima legge, sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste, pesca e sviluppo rurale" che prevede:
 - all' art. 25, il finanziamento per lavori di pronto intervento in aree forestali in conseguenza di eventi eccezionali;
 - all' art. 26, il finanziamento di interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzare le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla tutela dell'occupazione nelle aree montane, alla protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente;
 - all' art. 40, comma 5, lettera b), che tra gli obiettivi prioritari della Regione nelle aree di pianura e di fondovalle vi è la tutela e la conservazione delle superfici forestali, nonché la creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi multi-funzionali;
 - all'art. 43, comma 7 bis1, che le somme riscosse dalla Regione per la trasformazione del bosco, ai sensi del comma 7, siano prioritariamente utilizzate, a favore dei territori di pianura e di collina, attraverso bandi di finanziamento secondo modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore forestale;
 - all'art. 47:
 - comma 2 che "la provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione, per il restante territorio, predispongono e adottano, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali";
 - comma 5, che le proprietà silvo-pastorali, singole o associate, possono essere gestite in base a piani di assestamento forestale a carattere aziendale, anche in versione semplificata per i boschi che svolgono prevalentemente funzioni diverse da quella produttiva;
 - all' art. 55:
 - comma 3, la promozione da parte di Regione con la Provincia di Sondrio e le comunità montane della realizzazione, entro il 31 dicembre 2035, di 10.000 ettari di nuovi boschi e di sistemi forestali multifunzionali;
 - comma 4, la promozione ed il finanziamento da parte di Regione di interventi di forestazione urbana con lo scopo di rinaturalizzazione e riqualificazione del territorio, di costruzione del paesaggio, di contenimento degli inquinanti, di mitigazione climatica e acustica;

- all' art. 56, comma 6, il finanziamento per un periodo massimo di tre anni, decrescente per anno, delle spese di avviamento dei consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale;
- all' art. 59, comma 2 che "la provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio, predispongono, compatibilmente coi regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente";
- l'art. 63, comma 1, ai sensi del quale ERSAF è un ente di gestione, di ricerca e sperimentazione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo nei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e della montagna di Lombardia;
- l'art. 64, comma 2, ai sensi del quale le funzioni dell'ERSAF, in riferimento al settore forestale, comprendono la gestione e valorizzazione del demanio forestale regionale, la valorizzazione economica del legname, le attività vivaistiche e di sostegno della biodiversità, il supporto alla lotta contro gli incendi boschivi e lo svolgimento di attività gestionali sul territorio relative alle funzioni del servizio fitosanitario regionale, il supporto tecnico nei settori della produzione e utilizzo delle biomasse e nelle tematiche relative all'agroambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio, lo studio e valorizzazione dei suoli e della fitodepurazione, l'agrometeorologia, la valorizzazione e protezione della fauna selvatica e ittica autoctona;
- "Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili col mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (GUUE 327/1 del 22/12/2022), da ora denominato A.B.E.R., e segnatamente:
 - art. 38 "Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale";
 - art. 41 "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento";
 - art. 43 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate";
 - art. 44 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali";
 - art. 49 "Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale";
 - art. 50 "Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste";
 - art. 52 "Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale";
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUCE serie L del 15/12/2023).

Motivazione dell'intervento

La superficie forestale svolge un ruolo importante dal punto di vista sociale e ambientale, oltre che economico e copre circa il 26% del territorio regionale, di cui oltre il 75% in zone montane.

Gli interventi promossi nascono dall'esigenza di garantire la gestione sostenibile delle risorse forestali regionali attraverso la realizzazione di interventi finalizzati:

- alla loro protezione (in particolare dagli incendi e dal dissesto idrogeologico), conservazione, incremento, valorizzazione e fruizione, interventi che concorrono anche a generare benefici in termini di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e di tutela della biodiversità;
- al miglioramento della competitività delle imprese forestali e alla sicurezza degli operatori, in coerenza con la normativa, le politiche regionali e la sopra citata Strategia Forestale Nazionale;
- alla gestione del patrimonio forestale regionale.

Gli aiuti della presente misura riportati nella tabella 1) sono rivolti al finanziamento di interventi forestali complementari a quanto già programmato a livello regionale dal Complemento regionale per lo sviluppo rurale di Regione Lombardia 2023-2027, approvato con la D.G.R. XI/7370 del 21/11/2022 e pertanto gli aiuti non si sovrappongono con altre misure di sostegno al settore forestale.

L'art. 64, comma 2 della l.r. 31/2008 riconosce ad ERSAF competenze nel settore forestale, tra cui la gestione e la valorizzazione del demanio forestale regionale.

Gli aiuti della presente misura riportati nella tabella 2) sono rivolti al finanziamento di attività inerenti al settore forestale e incluse nei programmi di attività pluriennale di ERSAF e nel relativo prospetto di raccordo, non

coperte dal contributo di funzionamento. I programmi pluriennali delle attività delle società in house ed i relativi prospetti sono oggetto di aggiornamento e approvazione annuale da parte della Giunta regionale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 della Convenzione Quadro stipulata tra Regione Lombardia ed ERSAF, approvata con la d.g.r. n. XI/5597 del 30/11/2021, rinnovabile dalle parti, l'approvazione del programma di attività annuale di ERSAF e dei relativi prospetti di raccordo costituisce autorizzazione all'avvio delle relative attività, che dovranno essere declinate in progetti attuativi che saranno a loro volta oggetto di successiva approvazione con provvedimento del dirigente pro tempore competente.

Obiettivi della misura

- Incrementare la superficie forestale naturaliforme, da effettuarsi in comprensori privi o scarsi di vegetazione forestale e prioritariamente in aree ad urbanizzazione densa oppure a completamento della rete ecologica di pianura e fondovalle;
- mantenere e ripristinare le funzioni ambientali, paesistiche, ecosistemiche, fruttive delle foreste;
- valorizzare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste;
- migliorare e ripristinare i boschi danneggiati da avversità biotiche e abiotiche;
- rafforzare la capacità degli ecosistemi forestali di mitigare i cambiamenti climatici;
- tutelare la biodiversità e favorire l'impiego di specie autoctone;
- favorire la predisposizione di piani di gestione forestale e di piani della viabilità agro-silvo-pastorale;
- superare le criticità di gestione dei boschi derivanti dalla elevata frammentazione delle proprietà sia pubbliche sia private, favorendone la gestione associata, attraverso la costituzione di nuovi consorzi forestali;
- gestire e pianificare le attività boschive al fine di promuovere le funzioni ambientali, paesistiche, ecosistemiche, fruttive del bosco;
- sostenere lo sviluppo e l'innovazione delle imprese della filiera bosco legno;
- consentire la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico forestali, anche nell'interesse della collettività;
- consentire il miglioramento della rete viaria a servizio di boschi e pascoli, a garanzia della loro migliore gestione, oltre a funzioni pubbliche;
- sostenere le attività di ricerca e di sperimentazione a favore delle foreste lombarde, come elemento fondamentale per lo sviluppo della filiera bosco legno.

Questi obiettivi trovano applicazione nelle azioni contenute in tabella 1, di seguito riepilogate:

- Azione 1 "*Interventi di imboschimento permanente*" di cui all'art. 41, A.B.E.R. "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento";
- Azione 2 "*Interventi di prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate*", Azione 3 "*Interventi di pronto intervento per le foreste danneggiate da eventi eccezionali*", Azione 4 "*Interventi di ripristino dei suoli forestali danneggiati*" di cui all'art. Art. 43, A.B.E.R. "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate";
- Azione 5 "*Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste*" e Azione 9 "*Predisposizione e aggiornamento piani di assestamento forestale*" di cui all'art. Art. 44, A.B.E.R. "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali";
- Azione 6 "*Manutenzione straordinaria di strade forestali*" e Azione 7 "*Costruzione di strade forestali*" di cui all'art. 49, A.B.E.R. "Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale";
- Azione 8 "*Aiuti all'avviamento di Consorzi forestali*" di cui all'art. 52, A.B.E.R. "Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale";
- Azione 10 "*Pianificazione territoriale*" non rileva ai fini dell'applicazione della normativa europea degli aiuti di stato, come meglio precisato in tabella 1;

- Azione 11 "*Meccanizzazione forestale*" di cui all'art. 50, A.B.E.R. "Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste";
- Azione 12 "*Promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai piani di assestamento forestale dei boschi*" e Azione 13 "*Acquisizione terreni finalizzati all'imboschimento permanente (Azione 1)*", ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» .
- Azione 14 "*Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale*", di cui all'art. 38, A.B.E.R. "*Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo e forestale*".

Localizzazione degli interventi

Gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio della Regione Lombardia: eventuali specifiche limitazioni territoriali sono precisate nelle tabelle 1 e 2.

Beneficiari

I beneficiari degli aiuti di cui al presente regime sono identificati nelle tabelle 1) e 2)

Tipologie d'intervento ammissibili

In accordo con la programmazione regionale di sostegno al settore forestale, della normativa sugli aiuti di stato e in aderenza alla buona pratica di non sovrapposizione con le pertinenti misure del Piano Strategico Nazionale della PAC e del *Complemento per lo sviluppo regionale della Regione Lombardia 2023-2027*, sono state definite le tipologie di intervento riportate nella tabella 1.

Nella stessa tabella 1 viene fornita anche indicazione del pertinente riferimento dei beneficiari, delle spese ammissibili e di eventuali specifici limiti e condizioni, nonché dell'intensità dell'aiuto.

Nella tabella 2 vengono definite le attività inerenti al settore forestale con beneficiario ERSAF, limiti, condizioni e intensità di aiuto.

Le Azioni 12 "*Promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai piani di assestamento forestale dei boschi*" e 13 "*Acquisizione terreni finalizzati all'imboschimento permanente*" sono concesse secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2023/2831 "De minimis". Per quanto riguarda i Piani di Assestamento Forestale (PAF)¹ si precisa che si tratta del finanziamento di piani di gestione, cioè di documenti tecnici di pianificazione delle proprietà forestali singole o associate (art. 47, comma 5 e art. 26 della l.r. 31/2008). I beneficiari sono Comuni, altri enti pubblici e proprietari dei boschi. I piani sono validi per 15 anni, con decorrenza dall'anno di approvazione o dal successivo.

Per quanto riguarda il finanziamento della realizzazione di Piani di Indirizzo Forestale, da ora denominato PIF, di cui all'azione 10 "*Pianificazione territoriale*", si precisa che l'attività rientra nelle funzioni esercitate da enti pubblici e disciplinate dall'art. 47, l.r. 31/2008, pertanto non rileva ai fini dell'applicazione della normativa europea degli aiuti di stato, (così l'art. 47 comma 2 della l.r. 31/2008 "*La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione, per il restante territorio, predispongono, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali.*). Il PIF è soggetto alla disciplina della Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di Incidenza ambientale.

Il PIF è piano di Settore del Piano Territoriale di Coordinamento e, come tale, abbraccia tutto il territorio, indipendentemente dalla proprietà e per questo rientra nel novero di "piani forestali a scala territoriale", per distinguerlo dal piano di assestamento, che ha invece come oggetto la singola proprietà o più proprietà gestite in maniera associata. I piani di indirizzo non hanno scadenza, ma devono essere periodicamente aggiornati.

La vigente legge regionale (art. 47, comma 3 della l.r. 31/2008) afferma che il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento:

¹ decreto 11371 del 01.12.2014 Approvazione dell'elaborato "criteri tecnici di dettaglio per la redazione dei piani di assestamento forestale di regione Lombardia" Link: http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213596896047&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue&pagename=DG_AGRWrapper

- di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato;
- di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale;
- di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi;
- di supporto per l'individuazione delle attività selvicolturali da svolgere.

Il PIF inoltre (art. 42, comma 6, art. 43, commi 4, 5 e 6, art. 51, comma 4 della l.r. 31/2008):

- individua e delimita le aree classificate "bosco";
- regola i cambi di destinazione d'uso del bosco;
- regola il pascolo per la ripulitura di boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale.

Parte integrante dei PIF sono i piani della viabilità agro-silvo-pastorale, da ora denominati V.A.S.P.: la loro predisposizione rientra nell'esercizio di funzioni istituzionali ai sensi del comma 2, dell'art. 59 l.r. 31/2008 (*"La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio, predispongono, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente"*).

L'art. 59 della l.r. 31/2008 suddivide la *viabilità agro-silvo-pastorale* in:

- *viabilità forestale e silvo-pastorale*, come definita dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del d.lgs. 34/2018;
- *viabilità rurale* intesa come la rete di strade che attraversa aree prevalentemente agricole e che è funzionale a garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle stesse aree agricole e l'accesso ai fondi e ai fabbricati rurali.

Ai fini del presente regime si precisa che la definizione di bosco a cui si fa riferimento nelle tipologie di azioni è quella riportata all'art. 42 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", col quale sono considerati bosco:

- a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;
- b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;
- c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.

Lo stesso articolo di legge assimila a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
- c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

Le superfici a bosco sono perimetrate, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008, dai Piani di Indirizzo Forestale. Le cartografie dei singoli piani sono assemblate, mosaicate e infine rese disponibili nel Geoportale della Lombardia, nello strato informativo denominato "[Carta forestale \(perimetro del bosco\)](#)".

TABELLA 1)

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
1	Interventi di imboschimento permanente	art. 41 "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento"	<p>Proprietari, concessionari e altri possessori e gestori di terreni di seguito precisati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Enti pubblici, escluso ERSAF; 2) Fondazioni e associazioni (cfr Codice Civile, Libro I° - Titolo II° artt. 14-42 bis), Onlus ed Enti del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) che per statuto: <ul style="list-style-type: none"> • hanno finalità pubblica e/o finalità di difesa di interessi collettivi; • sono senza scopo di lucro; 3) Consorzi forestali riconosciuti ai sensi dell'art. 56 l.r. 31/2008; 4) Enti o Associazioni di gestione di beni 	100%	<p>Realizzazione di boschi naturaliformi permanenti secondo la definizione di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008, su terreni agricoli e non agricoli.</p> <p>L'impianto deve essere effettuato in pianura o collina con specie autoctone e deve avere scopo ambientale, paesaggistico o protettivo per l'aumento della biodiversità con vincolo forestale permanente. Inoltre, deve contemplare l'esclusivo impianto di specie ecologicamente adatte e/o di specie resilienti ai cambiamenti climatici nella zona bio-geografica, compresi gli arbusti. Le specie utilizzabili sono indicate dalla pianificazione forestale e, ove mancanti, dal r.r. 5/2007.</p> <p>Costi ammissibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'acquisto dei terreni da imboschire, solo in misura non superiore al 10% dei costi totali (art. 41, par. 3, lett. a); b) i costi del materiale da impianto e di moltiplicazione (art. 41, par. 5, lett. a); c) i costi di preparazione del terreno, di impianto e i costi direttamente connessi all'impianto (art. 41, par. 5, lett. b); d) i costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive (art. 41, par. 5, lett. c); 	<p>Superficie minima per singolo progetto 2 ettari</p> <p>Interventi da realizzare solo nei comuni classificati da ISTAT come "pianura" e "collina", purché esterni alle Comunità montane.</p> <p>Ai sensi dell'art. 41, par. 3, dell'ABER, il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.</p> <p>Ai sensi dell'art. 41, par. 7, dell'ABER, non possono essere concessi aiuti per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di alberi di Natale, di specie a rapido accrescimento per uso energetico, di specie esotiche della zona, per interventi di imboschimento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali conformi ai principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti europei per l'imboschimento e il rimboschimento.</p> <p>Le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano i requisiti ambientali di cui al par. 12 del medesimo articolo 41.</p> <p>Gli interventi devono rispettare i requisiti ambientali minimi elencati all'art. 41 paragrafo 12 dell'ABER.</p>

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
			collettivi e usi civici (cfr. Legge 17 aprile 1957 n. 278 e Legge 20 novembre 2017, n. 168); 5) Associazioni fondiarie di cui all' art. 31 <i>septies</i> della l.r 31/2008.		e) i costi di sostituzione delle piante morte durante il primo anno e la sostituzione su scala ridotta nei primi anni a seguito dell'impianto (art. 41, par. 5 lett. d); f) i costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva per un periodo massimo di 7 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto; g) costi generali collegati all'intervento e all'acquisto di terreni di cui alla precedente lett. a), come onorari di professionisti abilitati alla progettazione, direzione lavori e collaudi ai sensi della normativa italiana (es. dottori agronomi e dottori forestali), compresi gli onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica e su eventuali studi di fattibilità e spese notarili per acquisto terreni. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcune delle spese di cui alla lett. a) (art. 41 par. 3, lett. c); h) costi di stesura di piani di gestione, o equivalente, del terreno imboschito da parte di professionisti abilitati (art. 41 par. 3, lett. e).	Ai sensi del par. 9 dell'art. 41 dell'ABER, nelle zone in cui la forestazione è difficile a causa di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un aiuto per l'impianto di specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali. Ai sensi del par. 10 dell'art. 41 dell'ABER, gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa. Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti. Gli interventi devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, qualora previsto dal d.lgs 152/2006, allegato IV alla parte seconda. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
						investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali, come previsto dall'art. 41, par. 4 dell'ABER.
2	Interventi di prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate	Art. 43 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate"	Proprietari, possessori o conduttori, pubblici o privati, di boschi, escluso ERSAF;	100%	<p>Interventi ammissibili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piccoli interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale (art. 43 par. 2, lett. B); • installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione (art. 43 par. 2, lett. C); • ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici (art. 43 par. 2, lett. D). <p>Spese ammissibili:</p> <p>a) taglio, allestimento e asportazione delle piante malate o morte o diradamento delle piante sovrannumerarie al fine di prevenzione di fitopatie, parassitologie e incendi boschivi;</p>	<p>Sono ammissibili interventi programmabili o dilazionabili con superficie minima di 0,5 ettari e il contributo erogabile massimo è di 20.000 euro.</p> <p>Gli interventi possono essere realizzati sulle superficie qualificate "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008, come riportato cartograficamente sullo Strato "Carta forestale (perimetro del bosco)" del Geoportale della Lombardia</p> <p>L'aiuto per la prevenzione degli incendi boschivi, ai sensi dell'art. 43 par. 4 dell'ABER, è ammissibile solo nei comuni classificati ad alto o medio rischio di incendio nel piano di protezione delle foreste (piano Anti Incendio Boschivo) approvato periodicamente da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 45 c. 4 della l.r. 31/2008. Nel Piano AIB 2024, approvato con d.g.r. XII/1710 del 28/12/2023, sono i Comuni con classi di rischio 3, 4 e 5.</p>

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
					b) spalcatore e potature con finalità antincendio; c) taglio, allestimento e asportazione di piante danneggiate da avversità biotiche (attacchi parassitari e fitopatie), abiotiche (inquinamento atmosferico, tempeste inondazioni od eventi simili) ed incendi; d) ricostituzione dei boschi danneggiati di cui alla art. 43 par. 2, lett. d) attraverso rinnovazione artificiale, senza creazione di aumento della superficie boschiva, e piccoli interventi localizzati con tecniche di ingegneria naturalistica; e) acquisto e fornitura del materiale vegetale per la rinnovazione artificiale, compreso l'acquisto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive; f) lavori di impianto e cure colturali, cure post impianto, delimitazione provvisoria dell'area d'intervento; g) cure colturali della rinnovazione dei primi 5 anni: taglio dei ricacci delle esotiche, sfalci, risarcimenti, sostituzione di tutori e delle protezioni individuali ecc...; h) prevenzione, eradicazione e trattamento della processionaria del pino, tramite raccolta o distruzione dei nidi invernali o l'uso del Bacillus thuringiensis (Berliner);	<p>Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da organismi nocivi, l'aiuto è ammissibile solo per le seguenti specie, segnalate dal Servizio Fitosanitario Regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bostrico b) processionaria pino <p>Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da organismi nocivi ai vegetali, ai sensi dell'art. 43, par. 6, dell'ABER, il rischio della presenza dell'organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da un organismo scientifico pubblico. In Lombardia, tale organismo è rappresentato dal Servizio Fitosanitario Regionale.</p> <p>Infine, nel caso di interventi di prevenzione, potranno essere finanziati solamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interventi in boschi assoggettati a piani di assestamento forestale e da questi espressamente previsti; b) nel restante territorio, interventi previsti dai modelli selvicolturali dei piani di indirizzo forestale. <p>Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale, gli aiuti sono subordinati alle condizioni elencate all'art. 43 par. 5 dell'ABER.</p>

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
					i) fornitura e posa di trappole a feromoni per il monitoraggio o la cattura massale di coleotteri scolitidi; j) costi generali connessi alla realizzazione degli interventi.	<p>Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al par. 2, lettera d) dell'art. 43 dell'ABER, gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.</p> <p>Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.</p> <p>Spese non ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto e impianto di piante di specie esotiche o fuori areale; • acquisto e impianto di piante di specie sensibili ad avversità biotiche. <p>Le attività o i progetti sovvenzionati, ai sensi dell'art. 43, par. 7, dell'ABER, sono coerenti col piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi di prevenzione devono essere previsti dai piani di assestamento forestale e, ove mancanti, dai modelli selvicolturali dei piani di indirizzo forestale; • gli interventi di ripristino devono essere coerenti coi contenuti dei

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2024

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
						<p>piani di assestamento forestale e, ove mancanti, coi contenuti ed i modelli selvicolturali dei piani di indirizzo forestale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 43, par. 8, dell'ABER non sono concessi aiuti per la perdita di reddito dovuta a incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.</p> <p>Ai sensi dell'art. 43, par. 9, non sono altresì concessi aiuti per danni già risarciti da polizze assicurative.</p>
3	Interventi di pronto intervento per le foreste danneggiate da eventi eccezionali	Art. 43 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate"	1) Comunità montane; 2) Comuni o unioni di Comuni; 3) Parchi naturali o regionali;	100%	<p>Interventi urgenti di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici, da realizzarsi mediante procedure di pronto intervento, in caso sia necessario agire con somma urgenza nell'interesse della collettività, della sua sicurezza e dell'ambiente.</p> <p>I costi ammissibili sono quindi quelli indicati all'art. 43 par. 2 lettera d) A.B.E.R..</p>	<p>Gli interventi possono essere realizzati sull'intero territorio regionale sulle superficie qualificate "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008, come riportato cartograficamente sullo Strato "Carta forestale (perimetro del bosco)" del Geoportale della Lombardia.</p> <p>Superficie minima 10 ettari di bosco per singolo progetto</p> <p>Le attività o i progetti sovvenzionati, ai sensi dell'art. 43, par. 7, dell'ABER, sono coerenti col piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Più precisamente gli interventi di ricostituzione devono</p>

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
						<p>essere coerenti coi contenuti dei piani di assestamento forestale e, ove mancanti, coi contenuti ed i modelli selvicolturali dei piani di indirizzo forestale.</p> <p>Gli aiuti sono subordinati alle condizioni elencate all'art. 43 par. 5 dell'ABER.</p> <p>Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.</p> <p>Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 43, par. 8, dell'ABER non sono concessi aiuti per la perdita di reddito dovuta a incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.</p>

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
						Non sono altresì concessi aiuti per danni già risarciti da polizze assicurative.
4	Interventi di ripristino dei suoli forestali danneggiati	Art. 43 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate"	1) Enti pubblici, escluso ERSAF; 2) consorzi forestali riconosciuti dall'art. 56 l.r. 31/2008; 3) Enti o Associazioni di gestione di Beni collettivi e usi civici (cfr. Legge 17 aprile 1957 n. 278 e Legge 20 novembre 2017, n. 168); 4) Associazioni fondiarie di cui all' art. 31 septies della l.r 31/2008.	100%	<p>Interventi ammissibili</p> <ul style="list-style-type: none"> Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico del suolo forestale innescato dagli incendi forestali, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici (art. 43 par. 2 lett. d). <p>Spese ammissibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> Taglio, allestimento e asportazione delle piante schiantate e sistemazione delle piante in piedi nelle aree limitrofe all'intervento; opere di bioingegneria forestale con tecniche di ingegneria naturalistica, senza uso di manufatti in cemento; piste forestali temporanee di accesso all'area di intervento; interventi localizzati di rinnovazione artificiale con specie autoctone e coerenti con le condizioni ecologiche locali; acquisto e fornitura del materiale vegetale per la rinnovazione artificiale, compreso l'acquisto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive; 	<p>Il contributo erogabile massimo è di 20.000,00 euro</p> <p>Gli interventi possono essere realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> sulle superficie qualificate "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008, come riportato cartograficamente sullo Strato "Carta forestale (perimetro del bosco)" del Geoportale della Lombardia; su aree attigue, purché attinenti all'intervento ed esterne al Tessuto Urbano Consolidato (art. 10 l.r. 12/2005) <p>Spese non ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> interventi su aree afferenti al reticolo idrografico principale; acquisto e impianto di piante di specie esotiche o fuori areale; acquisto e impianto di piante di specie sensibili ad avversità biotiche. <p>Le attività o i progetti sovvenzionati, ai sensi dell'art. 43 par. 7 dell'ABER, sono coerenti col piano di protezione</p>

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
					f) lavori di impianto e cure colturali, cure post impianto, delimitazione provvisoria dell'area d'intervento; g) costi generali connessi alla realizzazione degli interventi.	<p>delle foreste elaborato dallo Stato membro. Gli aiuti sono subordinati alle condizioni indicate al par. 5 dell'art. 43 dell'ABER.</p> <p>Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa. Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 43, par. 8, dell'ABER non sono concessi aiuti per la perdita di reddito dovuta a incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici. Non sono altresì concessi aiuti per danni già risarciti da polizze assicurative.</p>

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2024

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
5	Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste	Art. 44 Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	1) Enti pubblici, escluso ERSAF; 2) Fondazioni e associazioni (cfr Codice Civile, Libro I° - Titolo II° artt. 14-42 bis), Onlus ed Enti del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) che per statuto: <ul style="list-style-type: none"> • hanno finalità pubblica e/o finalità di difesa di interessi collettivi, • sono senza scopo di lucro; 3) consorzi forestali riconosciuti dall'art. 56 l.r. 31/2008; 4) Enti o Associazioni di gestione di Beni collettivi e usi civici (cfr. Legge 17 aprile 1957 n. 278 e Legge 20 novembre 2017, n. 168); 5) Privati gestori di piani di assestamento forestali;	100%	Sono ammissibili interventi previsti dalla pianificazione forestale finalizzati al miglioramento dell'ecosistema e ad accrescere la resilienza della foresta, interventi quindi a finalità ambientale e non economica, ed in particolare conversioni, sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale, sfolli, diradamenti e manutenzione finalizzati a scopi ambientali o alla valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine. Interventi accessori per una quota massima del 20% dell'importo dei lavori: piste forestali temporanee e sentieri (ripristino e realizzazioni di brevi tratti); rinverdimenti localizzati (specie erbacee, arbustive); opere di ingegneria naturalistica; realizzazione e posa di chiudende a protezione delle aree boscate in rinnovazione e relativa segnaletica. I costi ammissibili sono quelli indicati all'art. 44 par. 4 lettere a), b), c), f), g), h) dell'ABER. In particolare, sono ammissibili le seguenti spese: <ul style="list-style-type: none"> a) Taglio, allestimento e asportazione delle piante schiantate e sistemazione delle piante in piedi nelle aree limitrofe all'intervento; b) opere di bioingegneria forestale con tecniche di ingegneria naturalistica, senza uso di manufatti in cemento; 	Gli interventi possono essere realizzati sulle superficie qualificate "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008, come riportato cartograficamente sullo Strato "Carta forestale (perimetro del bosco)" del Geoportale della Lombardia Potranno essere finanziati solamente: <ul style="list-style-type: none"> a) interventi in boschi assoggettati a piani di assestamento forestale e da questi espressamente previsti; b) nel restante territorio, interventi previsti dai modelli selvicolturali dei piani di indirizzo forestale. Superficie minima di intervento: 1 ettaro di bosco per singolo progetto Spese non ammissibili: <ul style="list-style-type: none"> - acquisto e impianto di piante di specie esotiche o fuori areale e sensibili ad avversità biotiche; - i costi diversi da quelli di cui al par. 4, lettera a) e b), dell'art. 44 dell'ABER, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; - il capitale circolante.

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
			6) Associazioni fondiarie di cui all' art. 31 septies della l.r 31/2008		<p>c) costruzione e miglioramento di piste forestali temporanee di accesso all'area di intervento;</p> <p>d) interventi localizzati di rinnovazione artificiale con specie autoctone e coerenti con le condizioni ecologiche locali;</p> <p>e) fornitura del materiale vegetale per la rinnovazione artificiale;</p> <p>f) lavori di impianto e cure colturali, cure post impianto, delimitazione provvisoria dell'area d'intervento con chiudende;</p> <p>g) costi generali collegati alle spese che rientrano nella lett. a) e b) dell'art. 44, precedenti, come onorari di professionisti abilitati alla progettazione, direzione lavori e collaudi dalla normativa italiana, compresi gli onorari per eventuali consulenze.</p>	
6	Manutenzione straordinaria di strade forestali	Art. 49 Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale	Soggetti gestori della V.A.S.P. (art. 59 l.r. 31/2008), ossia Comuni, Comunità montane, consorzi forestali e altri, come individuati nei Piani VASP, escluso ERSAF	100% per le strade forestali e silvo-pastorali (alle condizioni previste dall'art. 49 par. 8 dell'ABER) 65% per le strade rurali	<p>Manutenzione straordinaria di strade forestali e silvo-pastorali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aperte al pubblico gratuitamente, salvo limitazione alla sola circolazione dei mezzi motorizzati come sotto indicato; • che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste <p>in tutti i casi con finalità di presidio e tutela ambientale, in particolare di prevenzione e lotta agli incendi.</p> <p>Manutenzione straordinaria di strade rurali, ossia strade funzionali a garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle stesse aree</p>	<p>Possono essere ammessi a contributo interventi che prevedono, per singolo progetto, un investimento compreso tra € 10.000,00 e € 60.000,00</p> <p>Ai sensi dell'art. 49, par. 3, gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa. Questo</p>

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
					<p>agricole e l'accesso ai fondi e ai fabbricati rurali, aperte al pubblico gratuitamente;</p> <p>L'accesso dei mezzi motorizzati nelle strade potrà essere subordinato ad autorizzazione da parte del soggetto gestore, per motivi di sicurezza e di tutela della biodiversità, anche con versamento di un contributo finalizzato esclusivamente alla manutenzione <u>ordinaria</u> delle strade stesse. L'accesso è comunque gratuito per agricoltori, selvicoltori e alpeggiatori che conducono terreni agricoli, forestali e pascolivi raggiungibili dalle predette strade.</p> <p>Le strade devono rientrare nella definizione dell'art 59 l.r. 31/2008 e previste dai piani VASP, parte integrante dei piani di indirizzo forestale.</p> <p>Gli aiuti sono destinati a investimenti che riguardano infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento delle foreste ed in particolare, per il presente aiuto, l'accesso ai terreni forestali, di cui all'art. 49, par. 4, lett. a) dell'ABER.</p> <p>Spese ammissibili:</p> <p>a) esecuzione dei lavori di manutenzione, inerenti alla strada e consolidamento scarpate, con tecniche di ingegneria naturalistica;</p> <p>b) acquisto e posa di segnaletica verticale e strutture di protezione;</p>	<p>requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.</p> <p>Spese non ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il capitale circolante; • manutenzione di strade non previste dal piano VASP di cui all'art. 59 l.r. 31/2008 e non comprese nel servizio di mappa "Strade agrosilvopastorali" pubblicato nel Geoportale della Lombardia; • lavori di asfaltatura o pavimentazione della sede stradale, ad eccezione di brevi tratti (con pendenza superiore al 12%) realizzati per motivi di sicurezza. <p>Ai sensi del par. 7 dell'art. 49 dell'ABER, l'intensità di aiuto è limitata al 65% dei costi ammissibili.</p> <p>Ai sensi del par. 8 dell'art. 49 dell'ABER, l'intensità di aiuto è aumentata al 100% per gli investimenti per le strade forestali aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste.</p>

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
					<p>c) interventi localizzati di sistemazione a verde delle scarpate con specie autoctone e coerenti con le condizioni ecologiche locali;</p> <p>d) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b) dell'art. 49, come onorari di professionisti abilitati alla progettazione, alla direzione lavori e ai collaudi ai sensi della normativa italiana, compresi gli onorari per eventuali consulenze.</p>	
7	Costruzione di strade forestali	Art. 49 Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale	Soggetti gestori della V.A.S.P. (art. 59 l.r. 31/2008), ossia Comuni, Comunità montane, consorzi forestali e altri, come individuati nei Piani VASP, escluso ERSAF.	100%	<p>Creazione di strade forestali con finalità di ricomposizione e riassetto fondiario e di strade forestali e silvo-pastorali aperte al pubblico gratuitamente, salvo limitazione alla sola circolazione dei mezzi motorizzati come sotto indicato; e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste, in tutti i casi con finalità di presidio e tutela ambientale, in particolare prevenzione e lotta agli incendi. L'accesso dei mezzi motorizzati nelle strade potrà essere subordinato ad autorizzazione da parte del soggetto gestore, per motivi di sicurezza e di tutela della biodiversità, anche con versamento di un contributo finalizzato esclusivamente alla manutenzione ordinaria delle strade stesse. L'accesso è comunque gratuito per agricoltori, selvicoltori e alpeggiatori che conducono terreni agricoli, forestali e pascolivi raggiungibili dalle predette strade.</p> <p>Gli aiuti sono destinati a investimenti che riguardano infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento delle foreste.</p>	<p>Possono essere ammessi a contributo interventi che prevedono un investimento per singolo progetto compreso tra € 10.000,00 e € 60.000,00</p> <p>Ai sensi del medesimo art. 49, par. 3, dell'ABER gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa. Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.</p> <p>Spese non ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i costi diversi da quelli di cui al par. 5, lett. a) e b) dell'art. 49

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
					<p>Le strade devono rientrare nella definizione dell'art 59 l.r. 31/2008 ed essere previste dai piani VASP, parte integrante dei piani di indirizzo forestale.</p> <p>Spese ammissibili:</p> <p>a) esecuzione dei lavori, inerenti alla costruzione della strada e al consolidamento scarpate, con tecniche di ingegneria naturalistica;</p> <p>b) acquisto, fornitura e posa di segnaletica verticale e strutture di protezione;</p> <p>c) interventi localizzati di sistemazione a verde delle scarpate con specie autoctone e coerenti con le condizioni ecologiche locali;</p> <p>d) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b) dell'art. 49, come onorari di professionisti abilitati alla progettazione, direzione lavori e collaudi dalla normativa italiana, compresi gli onorari per eventuali consulenze.</p>	<p>dell'ABER, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il capitale circolante; • realizzazione di strade non previste dal piano VASP di cui all'art. 59 l.r. 31/2008 e non comprese nel servizio di mappa "Strade agrosilvopastorali" pubblicato nel Geoportale della Lombardia; • lavori di asfaltatura o pavimentazione della sede stradale, ad eccezione di brevi tratti (con pendenza superiore al 12%) realizzati per motivi di sicurezza. <p>Ai sensi del par. 8 dell'art. 49 dell'ABER, l'intensità di aiuto è aumentata al 100% per gli investimenti per le strade forestali aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste.</p>

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
8	Aiuti all'avviamento di Consorzi forestali	Art. 52 Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale	Nuovi Consorzi Forestali riconosciuti da Regione Lombardia di cui all'art. 56 della l.r. 31/2008 e associazioni	100%	<p>La misura finanzia la costituzione di nuovi Consorzi Forestali riconosciuti da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008. I consorzi forestali sono associazioni di proprietari di boschi, a cui possono eventualmente partecipare altri soggetti della filiera bosco legno.</p> <p>Le spese ammissibili sono quelle di cui al paragrafo 3, art. 52 A.B.E.R.:</p> <p>a) il canone di affitto di locali idonei, a prezzi di mercato;</p> <p>b) i costi per l'acquisto di attrezzature per ufficio, compresi strumentazione informatica e una autovettura per il personale;</p> <p>c) le spese amministrative per il personale e le spese per un gestore forestale qualificato;</p> <p>d) le spese generali, legali e amministrative;</p> <p>e) i costi di acquisto di programmi informatici e spese di acquisto o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili;</p> <p>f) in caso di acquisto di locali, un importo corrispondente ai costi di locazione a prezzi di mercato.</p>	<p>I nuovi consorzi forestali devono sottostare alle condizioni della d.g.r. XI/7108/2022 e quindi, fra l'altro, avere in conferimento sul proprio fascicolo aziendale, una superficie minima conferita di 300 ettari nei comuni classificati da ISTAT come "pianura" o "collina" o minima di 1.000 ettari nei comuni classificati da ISTAT come "montagna"; in tutti i casi devono inoltre presentare un piano dei lavori.</p> <p>L'aiuto è concesso per un periodo massimo di tre anni.</p> <p>L'aiuto non potrà superare:</p> <ul style="list-style-type: none"> nel primo anno dal riconoscimento, il 100% dei costi ammissibili; nel secondo anno dal riconoscimento, l'80% dei costi ammissibili; nel terzo anno dal riconoscimento, il 60% dei costi ammissibili. <p>La terza rata potrà essere erogata previa verifica della corretta attuazione del piano dei lavori, così come previsto dall'art. 52, par. 5, dell'ABER.</p>
9	Predisposizioni e aggiornamenti di piani di	Art. 44 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la	1) Enti pubblici, escluso ERSAF;	100%	La misura prevede l'elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti, denominati in Lombardia "Piani di assestamento forestale" (art. 47 l.r. 31/2008). Rappresentano investimenti destinati ad accrescere la resilienza	Misura ammissibile sull'intero territorio regionale, per una superficie minima oggetto di piano di gestione pari a 100 ettari di "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008, come riportato

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2024

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
	assestamento forestale	resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"	2) Fondazioni e associazioni (cfr Codice Civile, Libro I° - Titolo II° artt. 14-42 bis), Onlus ed Enti del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) che per statuto: <ul style="list-style-type: none"> • hanno finalità pubblica e/o finalità di difesa di interessi collettivi, • sono senza scopo di lucro; 3) Consorzi forestali riconosciuti dall'art. 56 l.r. 31/2008; 4) Enti o Associazioni di gestione di Beni collettivi e usi civici (cfr. Legge 17 aprile 1957 n. 278 e Legge 20 novembre 2017, n. 168); 5) Privati proprietari di superfici forestali; 6) Associazioni fondiarie di cui all' art. 31 septies della l.r 31/2008.		e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, delineando gli interventi che saranno necessari a tali fini e che potranno poi essere oggetto di contributi pubblici. Gli investimenti mirano altresì all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità dei terreni forestali e boschivi della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici e di adattarsi ad essi, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine. L'investimento è quindi volto a coprire le spese di stesura di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate, nonché la revisione dei Piani di Assestamento o documenti equivalenti scaduti o di prossima scadenza, secondo quanto disposto dall'art. 47 l.r. 31/2008, ai sensi dell'art. 44 par. 4 lett. e) dell'ABER. Le spese ammissibili sono costituite dai costi per il servizio di consulenza, da parte di professionisti, per la redazione dei Piani di Assestamento forestale (PAF) o documenti equivalenti, o per la loro revisione, che costituiscono piani di gestione forestale di cui alla lettera e), paragrafo 4, art. 44 dell' ABER.	cartograficamente sullo Strato "Carta forestale (perimetro del bosco)" del Geoportale della Lombardia Ai sensi dell'art. 44, par. 5, dell'ABER il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
10	Pianificazione territoriale	<p>Non rileva ai fini dell'applicazione della normativa europea degli aiuti di Stato.</p> <p>I piani di indirizzo forestale sono piani territoriali affidati agli Enti pubblici dall'art. 47 l.r. 31/2008, riguardanti l'intero territorio di competenza amministrativa dell'Ente stesso e soggetti a VAS.</p>	Enti gestori dei parchi naturali regionali e Comunità Montane	100%	<p>Redazione dei piani di indirizzo forestale per gli Enti che ne sono privi.</p> <p>Aggiornamento dei piani di indirizzo forestale per i restanti enti. L'aggiornamento può riguardare anche solo parte del piano, in particolare il piano della viabilità agro-silvo-pastorale.</p> <p>I Piani di indirizzo forestale sono piani territoriali redatti da parchi naturali regionali e Comunità Montane, dalla Provincia di Sondrio e, sul restante territorio, direttamente da Regione Lombardia.</p> <p>La vigente legge regionale (art. 47 comma 3 della l.r. 31/2008) afferma che il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato; • di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale; • di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi; • di supporto per l'individuazione delle attività selvicolturali da svolgere. <p>Il PIF inoltre (art. 42, comma 6; art. 43, commi 4, 5 e 6, art. 51, comma 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> • individua e delimita le aree classificate "bosco"; • regola i cambi di destinazione d'uso del bosco; • regola il pascolo in bosco. <p>Le spese ammissibili sono costituite dai costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il servizio di consulenza, da parte di professionisti, per la redazione di 	Investimento minimo € 5.000,00

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2024

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
					piani di indirizzo forestale, compresi tracciamenti, rilievi, demarcazione in bosco; <ul style="list-style-type: none"> • per lo studio di incidenza; • inerenti al processo di Valutazione Ambientale Strategica. 	
11	Meccanizzazione forestale	Art. 50 – Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, e, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	Imprese boschive lombarde iscritte all'Albo delle imprese boschive della Regione Lombardia.	65% (80% in caso di rispetto dei requisiti di cui all'art. 14 paragrafo 3 lettere e), f) e g) dell'ABER)	Spese ammissibili sono quelle di cui alla lettera b) paragrafo 4 dell'art. 50 ABER e comprendono l'acquisto, o il noleggio con patto di acquisto, di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato. Il contributo sale all'80% in caso in cui macchinari e attrezzature soddisfino almeno uno dei seguenti obiettivi indicati all'art. 14, par. 3, dell'ABER: e) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici , anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica ; f) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica; g) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità , migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.	Non sono ammissibili acquisti in leasing. Possono essere ammessi a contributo interventi che prevedono un investimento complessivo maggiore o uguale a € 5.000,00 e inferiore a € 25.000,00 Ai sensi del medesimo art. 50, par. 3, dell'ABER gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa. Ai sensi dell'art. 50, par. 5, dell'ABER non sono considerati ammissibili: <ol style="list-style-type: none"> a) i costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; b) il capitale circolante.

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
						<p>Ai sensi del successivo par. 6 del medesimo articolo, gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, ai sensi del par. 7 dell'art. 50 dell'ABER.</p>
12	Promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai Piani di assestamento forestale dei boschi	Regolamento (UE) 2023/2831 "De minimis"	Imprese boschive lombarde iscritte all'Albo delle imprese boschive della Regione Lombardia o con analoghe qualifiche attestate da altre Regioni o Stati membri dell'Unione europea.	100 %	<p>Sostegno finanziario per le spese connesse alle operazioni di abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco per tagli boschivi, all'interno di superfici forestali pianificate, di boschi d'alto fusto a macchiatico negativo, all'interno di superfici forestali pianificate e classificate come "non servite" dalla viabilità (cfr decreto interministeriale 28 ottobre 2021 n. 563765).</p> <p>Il contributo è erogato in base ai metri cubi di legname esboscato e non può prevedere sovracompensazioni, tenendo conto dei proventi del legname esboscato. Possono essere inoltre comprese le operazioni di progettazione e di direzione lavori.</p> <p>Spese ammissibili:</p> <p>a) abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco delle piante;</p>	<p>Importo minimo dell'investimento € 5.000,00</p> <p>I contributi saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e saranno considerati ammissibili solo quegli interventi rientranti in Comuni classificati da ISTAT come "montagna", in aree assoggettate a piano di assestamento forestale.</p> <p>Non sono ammissibili le spese relative agli interventi di utilizzazioni boschive in boschi classificati come "ben serviti" e "scarsamente serviti" dai Piani di Assestamento Forestali (cfr decreto</p>

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2024

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
					b) costruzione e ripristino di piste forestali temporanee di accesso all'area di intervento; c) realizzazione di interventi localizzati di rinnovazione artificiale con specie autoctone e coerenti con le condizioni ecologiche locali; d) acquisto e fornitura del materiale vegetale per la rinnovazione artificiale, compreso l'acquisto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive; e) lavori di impianto e cure colturali, cure post impianto, delimitazione provvisoria dell'area d'intervento; f) costi generali collegati alle spese precedenti, come onorari di professionisti abilitati alla progettazione, direzione lavori e collaudi dalla normativa italiana, compresi gli onorari per eventuali consulenze.	interministeriale 28 ottobre 2021 n. 563765)
13	Acquisizione terreni finalizzati all'imboschimento permanente (Azione 1)	Regolamento UE n. 2023/2831 "De minimis"	Azione riservata ai soli beneficiari di natura pubblica di cui all'azione 1: 1) Enti pubblici, escluso ERSAF; 2) Enti o Associazioni di gestione di Beni collettivi e usi civici (cfr. Legge 17 aprile 1957 n. 278 e Legge	100%	Acquisto di terreni, nudi, da destinare alla realizzazione dell'intervento di cui all'Azione 1 "Interventi di imboscamento permanente", oltre al 10% dei costi totali riconosciuto dall'art. 41, par. 3, lett. a) dell'ABER, nell'ambito della stessa Azione 1. L'atto di compravendita o di esproprio dovrà riportare espressamente che l'acquisizione della superficie è finalizzata alla realizzazione dell'intervento sopra indicato che dovrà essere	Spesa ammissibile non superiore a € 300.000,00. I contributi saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il V.A.M. riconoscibile è:

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
			20 novembre 2017, n. 168); 3) Associazioni fondiarie, di cui all' art. 31 septies della l.r 31/2008 .		direttamente conseguente all'acquisto della superficie stessa. E' ammissibile il solo costo di acquisto o l'indennità di esproprio, che non potrà essere superiore al valore agricolo medio (da ora V.A.M. - cfr. artt. 40 e 41, Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327) definito a livello provinciale (regione agraria e tipologia di coltura): a) se il prezzo pagato ad ettaro risulterà inferiore al VAM, sarà riconosciuto il prezzo pagato; b) se il prezzo pagato risulterà superiore al V.A.M., sarà riconosciuto quale contributo il V.A.M. e le eventuali eccedenze saranno a carico del beneficiario. Sono altresì ammissibili le spese notarili per acquisto terreni e la registrazione atti.	- quello relativo alle superfici da acquistare come si trovano nello "stato di fatto" all' atto della presentazione della domanda di finanziamento (pertanto può differire da quello rilevabile dalla categoria iscritta a catasto) e deve essere accertabile al momento del sopralluogo per l'istruttoria della domanda stessa; - massimo, quello riferito alla categoria "seminativo irriguo" e in sua assenza "seminativo". Non è ammissibile la mera acquisizione di superficie. Non sono ammissibili le eventuali spese necessarie per rendere nuda e quindi cantierabile la superficie oggetto di acquisizione.
14	Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale	Art. 38 A.B.E.R.	1) Enti pubblici, escluso ERSAF; 2) Università e istituti di ricerca universitari	100%	Tutti i costi previsti dall'art. 38 c. 7 dell'A.B.E.R., ossia: a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto,	Spesa ammissibile massima per progetto, 5.000.000,00. Prima dell'avvio del progetto, il beneficiario deve pubblicare sul proprio sito web le informazioni richieste dall'art. 38 c. 3 dell'A.B.E.R. (attuazione, obiettivi, data di pubblicazione dei risultati, eccetera) Ai sensi dell'art. 38, par. 4, i risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su un sito web accessibile al pubblico dalla data di

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2024

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
					<p>calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;</p> <p>c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; ii) per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute; <p>d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;</p> <p>e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.</p>	<p>conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 38, par. 6, l'aiuto non comporta un sostegno in termini di prezzo dei prodotti forestali a favore delle imprese attive nel settore forestale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 38, par. 8, qualora un organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche formano oggetto di contabilità separata.</p>

TABELLA 2)

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R.	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
1	Interventi di imboscamento permanente	art. 41 "Aiuti alla forestazione e all'imboscamento"	ERSAF, sui terreni di proprietà o inseriti nel proprio fascicolo aziendale	100%	<p>Realizzazione di boschi naturaliformi permanenti secondo la definizione di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008, su terreni agricoli e non agricoli.</p> <p>L'impianto deve essere effettuato con specie autoctone e deve avere scopo ambientale, paesaggistico o protettivo per l'aumento della biodiversità con vincolo forestale permanente. Inoltre, deve contemplare l'esclusivo impianto di specie ecologicamente adatte e/o di specie resilienti ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica, compresi gli arbusti. Le specie utilizzabili sono indicate dalla pianificazione forestale e, ove mancanti, dal r.r. 5/2007.</p> <p>Costi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'acquisto dei terreni da imboscire, solo in misura non superiore al 10% dei costi totali (art. 41, par. 3, lett. a); b) i costi del materiale da impianto e di moltiplicazione (art. 41, par. 5, lett. a); c) i costi di preparazione del terreno, di impianto e i costi direttamente connessi all'impianto (art. 41, par. 5, lett. b); d) i costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie 	<p>Superficie minima per singolo progetto 2 ettari</p> <p>Ai sensi dell'art. 41, par. 3, dell'ABER, il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.</p> <p>Ai sensi dell'art. 41, par. 7, dell'ABER, non possono essere concessi aiuti per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di alberi di Natale, di specie a rapido accrescimento per uso energetico, di specie esotiche della zona, per interventi di imboscamento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali conformi ai principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti europei per l'imboscamento e il rimboscamento.</p> <p>Le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano i requisiti ambientali di cui al par. 12 del medesimo articolo 41.</p> <p>Gli interventi devono rispettare i requisiti ambientali minimi elencati all'art. 41 paragrafo 12 dell'ABER.</p>

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2024

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R.	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
		-			<p>sostanze preventive e protettive (art. 41, par. 5, lett. c);</p> <p>e) i costi di sostituzione delle piante morte durante il primo anno e la sostituzione su scala ridotta nei primi anni a seguito dell'impianto (art. 41, par. 5 lett. d);</p> <p>f) i costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva per un periodo massimo di 7 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto;</p> <p>g) costi generali collegati all'intervento e all'acquisto di terreni di cui alla precedente lett. a), come onorari di professionisti abilitati alla progettazione, direzione lavori e collaudi ai sensi della normativa italiana (es. dottori agronomi e dottori forestali), compresi gli onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica e su eventuali studi di fattibilità e spese notarili per acquisto terreni. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcune delle spese di cui alla lett. a) (art. 41 par. 3, lett. c);</p> <p>h) costi di stesura di piani di gestione, o equivalente, del terreno imboschito da parte di professionisti abilitati (art. 41 par. 3, lett. e).</p>	<p>Ai sensi del par. 9 dell'art. 41 dell'ABER, nelle zone in cui la forestazione è difficile a causa di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un aiuto per l'impianto di specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.</p> <p>Ai sensi del par. 10 dell'art. 41 dell'ABER, gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa. Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti. Gli interventi devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, qualora previsto dal d.lgs 152/2006, allegato IV alla parte seconda. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale</p>

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R.	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
						valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali, come previsto dall'art. 41, par. 4 dell'ABER.
2	Interventi di prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate	Art. 43 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate"	ERSAF, sui terreni di proprietà o inseriti nel proprio fascicolo aziendale;	100%	<p>Interventi ammissibili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piccoli interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale (art. 43 par. 2, lett. B); • installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione (art. 43 par. 2, lett. C); • ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici (art. 43 par. 2, lett. D). <p>Spese ammissibili:</p> <p>a) taglio, allestimento e asportazione delle piante malate o morte o diradamento delle piante sovrannumerarie al fine di prevenzione di fitopatie, parassitologie e incendi boschivi;</p> <p>b) spalcatore e potature con finalità antincendio;</p>	<p>Sono ammissibili interventi programmabili o dilazionabili con superficie minima di mille metri quadrati e il contributo erogabile massimo è di 20.000 euro. Gli interventi possono essere realizzati sulle superficie qualificate "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008, come riportato cartograficamente sullo Strato "Carta forestale (perimetro del bosco)" del Geoportale della Lombardia</p> <p>L'aiuto per la prevenzione degli incendi boschivi, ai sensi dell'art. 43 par. 4 dell'ABER, è ammissibile solo nei comuni classificati ad alto o medio rischio di incendio nel piano di protezione delle foreste (piano Anti Incendio Boschivo) approvato periodicamente da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 45 c. 4 della l.r. 31/2008. Nel Piano AIB 2024, approvato con d.g.r. XII/1710 del 28/12/2023, sono i Comuni con classi di rischio 3, 4 e 5.</p> <p>Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da</p>

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R.	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
		-			<p>c) taglio, allestimento e asportazione di piante danneggiate da avversità biotiche (attacchi parassitari e fitopatie), abiotiche (inquinamento atmosferico, tempeste inondazioni od eventi simili) ed incendi;</p> <p>d) ricostituzione dei boschi danneggiati di cui alla art. 43 par. 2, lett. d) attraverso rinnovazione artificiale, senza creazione di aumento della superficie boschiva, e piccoli interventi localizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;</p> <p>e) acquisto e fornitura del materiale vegetale per la rinnovazione artificiale, compreso l'acquisto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;</p> <p>f) lavori di impianto e cure colturali, cure post impianto, delimitazione provvisoria dell'area d'intervento;</p> <p>g) cure colturali della rinnovazione dei primi 5 anni: taglio dei ricacci delle esotiche, sfalci, risarcimenti, sostituzione di tutori e delle protezioni individuali ecc...;</p> <p>h) prevenzione, eradicazione e trattamento della processionaria del pino, tramite raccolta o distruzione dei nidi invernali o l'uso del <i>Bacillus thuringiensis</i> (Berliner);</p> <p>i) fornitura e posa di trappole a feromoni per il monitoraggio o la cattura massale di coleotteri scolitidi;</p>	<p>organismi nocivi, l'aiuto è ammissibile solo per le seguenti specie, segnalate dal Servizio Fitosanitario Regionale:</p> <p>c) bostrico d) processionaria pino</p> <p>Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da organismi nocivi ai vegetali, ai sensi dell'art. 43, par. 6, dell'ABER, il rischio della presenza dell'organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da un organismo scientifico pubblico. In Lombardia, tale organismo è rappresentato dal Servizio Fitosanitario Regionale.</p> <p>Infine, nel caso di interventi di prevenzione, potranno essere finanziati solamente:</p> <p>a) interventi in boschi assoggettati a piani di assestamento forestale e da questi espressamente previsti; b) nel restante territorio, interventi previsti dai modelli selvicolturali dei piani di indirizzo forestale.</p> <p>Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale, gli aiuti sono subordinati alle condizioni elencate all'art. 43 par. 5 dell'ABER.</p> <p>Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al par. 2,</p>

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R.	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
		-			j) costi generali connessi alla realizzazione degli interventi.	<p>lettera d) dell'art. 43 dell'ABER, gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.</p> <p>Spese non ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto e impianto di piante di specie esotiche o fuori areale; • acquisto e impianto di piante di specie sensibili ad avversità biotiche. <p>Le attività o i progetti sovvenzionati, ai sensi dell'art. 43, par. 7, dell'ABER, sono coerenti col piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi di prevenzione devono essere previsti dai piani di assestamento forestale e, ove mancanti, dai modelli selvicolturali dei piani di indirizzo forestale; • gli interventi di ripristino devono essere coerenti coi contenuti dei piani di assestamento forestale e, ove mancanti, coi contenuti ed i modelli selvicolturali dei piani di indirizzo forestale. <p>Ai sensi dell'art. 43, par. 8, dell'ABER non sono concessi aiuti per la perdita</p>

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2024

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R.	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
		-				di reddito dovuta a incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici. Non sono altresì concessi aiuti per danni già risarciti da polizze assicurative.
4	Interventi di ripristino dei suoli forestali danneggiati	Art. 43 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate"	ERSAF, sui terreni di proprietà o inseriti nel proprio fascicolo aziendale	100%	<p>Interventi ammissibili</p> <ul style="list-style-type: none"> Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico del suolo forestale innescato dagli incendi forestali, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici (art. 43 par. 2 lett. d). <p>Spese ammissibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> Taglio, allestimento e asportazione delle piante schiantate e sistemazione delle piante in piedi nelle aree limitrofe all'intervento; opere di bioingegneria forestale con tecniche di ingegneria naturalistica, senza uso di manufatti in cemento; piste forestali temporanee di accesso all'area di intervento; interventi localizzati di rinnovazione artificiale con specie autoctone e coerenti con le condizioni ecologiche locali; 	Il contributo erogabile massimo è di 20.000,00 euro Gli interventi possono essere realizzati: <ul style="list-style-type: none"> sulle superfici qualificate "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008, come riportato cartograficamente sullo Strato "Carta forestale (perimetro del bosco)" del Geoportale della Lombardia; su aree attigue, purché attinenti all'intervento ed esterne al Tessuto Urbano Consolidato (art. 10 l.r. 12/2005) <p>Spese non ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> interventi su aree afferenti al reticolo idrografico principale; acquisto e impianto di piante di specie esotiche o fuori areale;

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R.	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
		-			<p>e) acquisto e fornitura del materiale vegetale per la rinnovazione artificiale, compreso l'acquisto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;</p> <p>f) lavori di impianto e cure colturali, cure post impianto, delimitazione provvisoria dell'area d'intervento;</p> <p>k) costi generali connessi alla realizzazione degli interventi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • acquisto e impianto di piante di specie sensibili ad avversità biotiche. <p>Le attività o i progetti sovvenzionati, ai sensi dell'art. 43 par. 7 dell'ABER, sono coerenti col piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Gli aiuti sono subordinati alle condizioni indicate al par. 5 dell'art. 43 dell'ABER.</p> <p>Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.</p> <p>Ai sensi dell'art. 43, par. 8, dell'ABER non sono concessi aiuti per la perdita di reddito dovuta a incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.</p> <p>Non sono altresì concessi aiuti per danni già risarciti da polizze assicurative.</p>

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 29 maggio 2024

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R.	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
5	Interventi per la resilienza e il pregio ambientale delle foreste	Art. 44 Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	ERSAF, sui terreni di proprietà o inseriti nel proprio fascicolo aziendale	100%	<p>Sono ammissibili interventi previsti dalla pianificazione forestale finalizzati al miglioramento dell'ecosistema e ad accrescere la resilienza della foresta, interventi quindi a finalità ambientale e non economica, ed in particolare conversioni, sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale, sfolli, diradamenti e manutenzione finalizzati a scopi ambientali o alla valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.</p> <p>Interventi accessori per una quota massima del 20% dell'importo dei lavori: piste forestali temporanee e sentieri (ripristino e realizzazioni di brevi tratti); rinverdimenti localizzati (specie erbacee, arbustive); opere di ingegneria naturalistica; realizzazione e posa di chiudende a protezione delle aree boscate in rinnovazione e relativa segnaletica.</p> <p>I costi ammissibili sono quelli indicati all'art. 44 par. 4 lettere a), b), c), f), g), h) dell'ABER. In particolare, sono ammissibili le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Taglio, allestimento e asportazione delle piante schiantate e sistemazione delle piante in piedi nelle aree limitrofe all'intervento; b) opere di bioingegneria forestale con tecniche di ingegneria naturalistica, senza uso di manufatti in cemento; c) costruzione e miglioramento di piste forestali temporanee di accesso all'area di intervento; 	<p>Gli interventi possono essere realizzati sulle superficie qualificate "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008, come riportato cartograficamente sullo Strato "Carta forestale (perimetro del bosco)" del Geoportale della Lombardia</p> <p>Potranno essere finanziati solamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interventi in boschi assoggettati a piani di assestamento forestale e da questi espressamente previsti; b) nel restante territorio, interventi previsti dai modelli selvicolturali dei piani di indirizzo forestale. <p>Superficie minima di intervento: 1 ettaro di bosco per singolo progetto</p> <p>Spese non ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto e impianto di piante di specie esotiche o fuori areale e sensibili ad aversità biotiche; - i costi diversi da quelli di cui al par. 4, lettera a) e b), dell'art. 44 dell'ABER, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; - il capitale circolante.

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R.	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
		-			<p>d) interventi localizzati di rinnovazione artificiale con specie autoctone e coerenti con le condizioni ecologiche locali;</p> <p>e) fornitura del materiale vegetale per la rinnovazione artificiale;</p> <p>f) lavori di impianto e cure colturali, cure post impianto, delimitazione provvisoria dell'area d'intervento con chiudende;</p> <p>g) costi generali collegati alle spese che rientrano nella lett. a) e b) dell'art. 44, precedenti, come onorari di professionisti abilitati alla progettazione, direzione lavori e collaudi dalla normativa italiana, compresi gli onorari per eventuali consulenze.</p>	
6	Manutenzione straordinaria di strade forestali	Art. 49 Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale	ERSAF, per le strade di cui è ente gestore della VASP nonché sui terreni di proprietà o inseriti nel proprio fascicolo aziendale (in caso di ampliamento, anche a seguito di successivo acquisto o esproprio)	100% per le strade forestali e silvo-pastorali (alle condizioni previste dall'art. 49 par. 8 dell'ABER) 65% per le strade rurali	<p>Manutenzione straordinaria di strade forestali e silvo-pastorali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aperte al pubblico gratuitamente, salvo limitazione alla sola circolazione dei mezzi motorizzati come sotto indicato; • che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste <p>in tutti i casi con finalità di presidio e tutela ambientale, in particolare di prevenzione e lotta agli incendi.</p> <p>Manutenzione straordinaria di strade rurali, ossia strade funzionali a garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle stesse aree agricole e l'accesso ai fondi e ai fabbricati rurali, aperte al pubblico gratuitamente;</p> <p>L'accesso dei mezzi motorizzati nelle strade potrà essere subordinato ad autorizzazione da parte</p>	<p>Nel caso di strade forestali e silvo-pastorali, possono essere ammessi a contributo interventi che prevedono, per singolo progetto, un investimento compreso tra € 5.000,00 e € 60.000,00</p> <p>Nel caso di altre strade ammissibili a finanziamento, possono essere ammessi a contributo interventi che prevedono, per singolo progetto, un investimento compreso tra € 5.000,00 e € 300.000,00</p> <p>Ai sensi dell'art. 49, par. 3, gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la</p>

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R.	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
		-			<p>del soggetto gestore, per motivi di sicurezza e di tutela della biodiversità, anche con versamento di un contributo finalizzato esclusivamente alla manutenzione <u>ordinaria</u> delle strade stesse. L'accesso è comunque gratuito per agricoltori, selvicoltori e alpeggiatori che conducono terreni agricoli, forestali e pascolivi raggiungibili dalle predette strade.</p> <p>Sono ammissibili a finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -le strade che rientrano nella definizione dell'art 59 l.r. 31/2008 e previste dai piani VASP, parte integrante dei piani di indirizzo forestale, di cui ERSAF è soggetto gestore; - le strade con caratteristiche tecniche di "strade forestali o silvo-pastorali", non inserite nei Piani VASP ma ricadenti nei terreni di proprietà di ERSAF o inseriti nel suo fascicolo aziendale <p>Gli aiuti sono destinati a investimenti che riguardano infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento delle foreste ed in particolare, per il presente aiuto, l'accesso ai terreni forestali, di cui all'art. 49, par. 4, lett. a) dell'ABER.</p> <p>Spese ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esecuzione dei lavori di manutenzione, inerenti alla strada e consolidamento scarpate, con tecniche di ingegneria naturalistica; b) acquisto e posa di segnaletica verticale e strutture di protezione; 	<p>gestione sostenibile delle foreste in Europa.</p> <p>Spese non ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il capitale circolante; • manutenzione di strade non previste dal piano VASP di cui all'art. 59 l.r. 31/2008 e non comprese nel servizio di mappa "Strade agrosilvopastorali" pubblicato nel Geoportale della Lombardia; • lavori di asfaltatura o pavimentazione della sede stradale, ad eccezione di brevi tratti (con pendenza superiore al 12%) realizzati per motivi di sicurezza. <p>Ai sensi del par. 7 dell'art. 49 dell'ABER, l'intensità di aiuto è limitata al 65% dei costi ammissibili.</p> <p>Ai sensi del par. 8 dell'art. 49 dell'ABER, l'intensità di aiuto è aumentata al 100% per gli investimenti per le strade forestali aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste.</p>

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R.	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
		-			<p>c) interventi localizzati di sistemazione a verde delle scarpate con specie autoctone e coerenti con le condizioni ecologiche locali;</p> <p>d) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b) dell'art. 49), come onorari di professionisti abilitati alla progettazione, alla direzione lavori e ai collaudi ai sensi della normativa italiana, compresi gli onorari per eventuali consulenze.</p>	
7	Costruzione di strade forestali	Art. 49 Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale	ERSAF, sui terreni di proprietà o inseriti nel proprio fascicolo aziendale (anche a seguito di successivo acquisto o esproprio)	100%	<p>Creazione di strade forestali con finalità di ricomposizione e riassetto fondiario e di strade forestali e silvo-pastorali aperte al pubblico gratuitamente, salvo limitazione alla sola circolazione dei mezzi motorizzati come sotto indicato; e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste, in tutti i casi con finalità di presidio e tutela ambientale, in particolare prevenzione e lotta agli incendi. L'accesso dei mezzi motorizzati nelle strade potrà essere subordinato ad autorizzazione da parte del soggetto gestore, per motivi di sicurezza e di tutela della biodiversità, anche con versamento di un contributo finalizzato esclusivamente alla manutenzione ordinaria delle strade stesse. L'accesso è comunque gratuito per agricoltori, selvicoltori e alpeggiatori che conducono terreni agricoli, forestali e pascolivi raggiungibili dalle predette strade.</p> <p>Gli aiuti sono destinati a investimenti che riguardano infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento delle foreste.</p> <p>Sono ammissibili a finanziamento:</p>	<p>Nel caso di strade VASP, possono essere ammessi a contributo interventi che prevedono, per singolo progetto, un investimento compreso tra € 5.000,00 e € 60.000,00</p> <p>Nel caso di altre strade ammissibili a finanziamento, possono essere ammessi a contributo interventi che prevedono, per singolo progetto, un investimento compreso tra € 5.000,00 e € 400.000,00</p> <p>Ai sensi del medesimo art. 49, par. 3, dell'ABER gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.</p> <p>Spese non ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i costi diversi da quelli di cui al par. 5, lett. a) e b) dell'art. 49 dell'ABER,

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R.	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
		-			<p>-le strade che rientrano nella definizione dell'art 59 l.r. 31/2008 e previste dai piani VASP, parte integrante dei piani di indirizzo forestale, di cui ERSAF è soggetto gestore;</p> <p>- le strade con caratteristiche tecniche di "strade forestali o silvo-pastorali", non inserite nei Piani VASP ma ricadenti nei terreni di proprietà di ERSAF o inseriti nel suo fascicolo aziendale</p> <p>Spese ammissibili:</p> <p>a) esecuzione dei lavori, inerenti alla costruzione della strada e al consolidamento scarpate, con tecniche di ingegneria naturalistica;</p> <p>b) acquisto, fornitura e posa di segnaletica verticale e strutture di protezione;</p> <p>c) interventi localizzati di sistemazione a verde delle scarpate con specie autoctone e coerenti con le condizioni ecologiche locali;</p> <p>d) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b) dell'art. 49, come onorari di professionisti abilitati alla progettazione, direzione lavori e collaudi dalla normativa italiana, compresi gli onorari per eventuali consulenze.</p>	<p>connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il capitale circolante; • realizzazione di strade non previste dal piano VASP di cui all'art. 59 l.r. 31/2008 e non comprese nel servizio di mappa "Strade agrosilvopastorali" pubblicato nel Geoportale della Lombardia; • lavori di asfaltatura o pavimentazione della sede stradale, ad eccezione di brevi tratti (con pendenza superiore al 12%) realizzati per motivi di sicurezza. <p>Ai sensi del par. 8 dell'art. 49 dell'ABER, l'intensità di aiuto è aumentata al 100% per gli investimenti per le strade forestali aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste.</p>
9	Predisposizione e aggiornamento piani di assestamento	Art. 44 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescer	ERSAF, sui terreni di proprietà o inseriti nel proprio fascicolo aziendale	100%	La misura prevede l'elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti, denominati in Lombardia "Piani di assestamento forestale" (art. 47 l.r. 31/2008). Rappresentano investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, delineando gli interventi che saranno necessari a	Misura ammissibile sull'intero territorio regionale, per una superficie minima oggetto di piano di gestione pari a 100 ettari di "bosco" ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008, come riportato cartograficamente sullo Strato "Carta

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R.	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
	ento forestale	e la resilienza e il pregio ambientale e degli ecosistemi forestali"			<p>tali fini e che potranno poi essere oggetto di contributi pubblici.</p> <p>Gli investimenti mirano altresì all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità dei terreni forestali e boschivi della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici e di adattarsi ad essi, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.</p> <p>L'investimento è quindi volto a coprire le spese di stesura di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate, nonché la revisione dei Piani di Assestamento o documenti equivalenti scaduti o di prossima scadenza, secondo quanto disposto dall'art. 47 l.r. 31/2008, ai sensi dell'art. 44 par. 4 lett. e) dell'ABER.</p> <p>Le spese ammissibili sono costituite dai costi per il servizio di consulenza, da parte di professionisti, per la redazione dei Piani di Assestamento forestale (PAF) o documenti equivalenti, o per la loro revisione, che costituiscono piani di gestione forestale di cui alla lettera e), paragrafo 4, art. 44 dell' ABER.</p>	<p>forestale (perimetro del bosco)" del Geoportale della Lombardia</p> <p>Ai sensi dell'art. 44, par. 5, dell'ABER il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.</p>
13	Acquisizione terreni finalizzati all'imboschimento permanente	Regolamento UE n. 2023/2831 "De minimis"	ERSAF	100%	<p>Acquisto di terreni, nudi, da destinare alla realizzazione dell'intervento di cui all'Azione 1 "Interventi di imboscamento permanente", oltre al 10% dei costi totali riconosciuto dall'art. 41, par. 3, lett. a) dell'ABER, nell'ambito della stessa Azione 1.</p>	<p>Spesa ammissibile non superiore a € 300.000,00.</p> <p>I contributi saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul</p>

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R.	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
	(Azione 1)	-			<p>L'atto di compravendita o di esproprio dovrà riportare espressamente che l'acquisizione della superficie è finalizzata alla realizzazione dell'intervento sopra indicato che dovrà essere direttamente conseguente all'acquisto della superficie stessa.</p> <p>E' ammissibile il solo costo di acquisto o l'indennità di esproprio, che non potrà essere superiore al valore agricolo medio (da ora V.A.M. - cfr. artt. 40 e 41, Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327) definito a livello provinciale (regione agraria e tipologia di coltura):</p> <p>a) se il prezzo pagato ad ettaro risulterà inferiore al VAM, sarà riconosciuto il prezzo pagato;</p> <p>b) se il prezzo pagato risulterà superiore al V.A.M., sarà riconosciuto quale contributo il V.A.M. e le eventuali eccedenze saranno a carico del beneficiario.</p> <p>Sono altresì ammissibili le spese notarili per acquisto terreni e la registrazione atti.</p>	<p>funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».</p> <p>Il V.A.M. riconoscibile è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quello relativo alle superfici da acquistare come si trovano nello "stato di fatto" all'atto della presentazione della domanda di finanziamento (pertanto può differire da quello rilevabile dalla categoria iscritta a catasto) e deve essere accertabile al momento del sopralluogo per l'istruttoria della domanda stessa; - massimo, quello riferito alla categoria "seminativo irriguo" e in sua assenza "seminativo". <p>Non è ammissibile la mera acquisizione di superficie.</p> <p>Non sono ammissibili le eventuali spese necessarie per rendere nudo e quindi cantierabile la superficie oggetto di acquisizione.</p>
14	Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale	Art. 38 A.B.E.R.	ERSAF	100%	<p>Tutti i costi previsti dall'art. 38 c. 7 dell'A.B.E.R., ossia:</p> <p>a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;</p> <p>b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per il</p>	<p>Spesa ammissibile massima per progetto, 5.000.000,00.</p> <p>Prima dell'avvio del progetto, il beneficiario deve pubblicare sul proprio sito web le informazioni richieste dall'art. 38 c. 3 dell'A.B.E.R. (attuazione, obiettivi, data di pubblicazione dei risultati, eccetera)</p>

Codice Azione	AZIONI	Riferimenti A.B.E.R. -	Beneficiari	Intensità	Interventi e costi ammissibili	Condizioni specifiche e limiti
					<p>progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;</p> <p>c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:</p> <p>i) per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;</p> <p>ii) per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;</p> <p>d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;</p> <p>e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 38, par. 4, i risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su un sito web accessibile al pubblico dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 38, par. 6, l'aiuto non comporta un sostegno in termini di prezzo dei prodotti forestali a favore delle imprese attive nel settore forestale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 38, par. 8, qualora un organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche formano oggetto di contabilità separata.</p>

CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DEL REG. (UE) 2022/2472

Gli aiuti di cui agli artt. 38, 41, 43, 44, 49, 50 e 52 del Reg. (UE) 2022/2472 (di seguito "ABER"), sono compatibili col mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I dell'ABER e le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III dell'ABER.

Ai sensi dell'art. 1. par. 4 dell'ABER, non saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un **ordine di recupero** pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Ai sensi dell'art. 1 par. 5 dell'ABER, non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), ad eccezione, come previsto dalla lett. h punto iv), degli aiuti concessi ad un'impresa che sia diventata un'impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati per il ripristino delle foreste danneggiate a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera d) dell'ABER.

Il Regolamento ABER, all'art. 4 par. 1, stabilisce la non applicabilità del medesimo agli aiuti individuali il cui **equivalente sovvenzione lordo** superi le seguenti soglie:

- "aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale" di cui all'art. 38: 7,5 milioni di EUR per progetto (lett. i);
- "aiuti alla forestazione e all'imboschimento" di cui all'art. 41: 7,5 milioni di EUR per progetto di formazione (lett. l);
- "aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" di cui all'articolo 44: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento (lett. n);
- "aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale" di cui all'articolo 49: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento (lett. r);
- "aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" di cui all'articolo 50: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento (lett. s).

Il Regolamento ABER, ai sensi dell'art. 5, si applica esclusivamente agli **aiuti trasparenti**. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.

Per quanto riguarda il regime di aiuto, l'ABER, ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione", si applica unicamente agli aiuti che hanno un **effetto di incentivazione**. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

La **domanda di aiuto** contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

In deroga a quanto sopra, ai sensi dell'art. 6 par. 5 lett. l), non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione per gli aiuti destinati alla ricerca, allo sviluppo e innovazione nei settori agricolo e forestale ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 e per gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate ai sensi dell'articolo 43, par. 2, lett. d), ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43.

Ai sensi dell'art. 6, par. 3, dell'ABER per gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese si ritiene che gli stessi abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al precedente par. 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:

- a) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto/dell'attività;
- b) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività;
- c) un aumento significativo dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati;

- d) nel caso di aiuti ad hoc, che il progetto o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata o non sarebbero stati sufficientemente redditizi per il beneficiario nella zona rurale interessata in mancanza di aiuti.

Ai sensi dell'art. 7 dell'ABER:

- ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da **prove documentarie** chiare, specifiche e aggiornate.
- gli importi di aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui all'articolo 41 ("Aiuti alla forestazione e all'imboschimento") possono essere fissati sulla base di **ipotesi standard** di costi aggiuntivi e mancato guadagno. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché i calcoli e gli aiuti corrispondenti contengano solo elementi verificabili, siano basati su valori assodati mediante opportune perizie, indichino chiaramente la fonte dei dati, siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, se del caso, e non contengano elementi connessi ai costi di investimento;
- l'imposta sul valore aggiunto (**IVA**) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
- gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro **valore al momento della concessione**. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione.

Ai sensi dell'art. 8 "**Cumulo**" dell'ABER, per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionata. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più favorevoli stabiliti nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

Inoltre, gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, del trattato, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento non possano altresì essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o ad un importo di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III del Regolamento. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

Gli interventi di cui alle Azioni 2 (limitatamente agli interventi di prevenzione di danni ai boschi), 5 e 12 potranno essere finanziati solo se ricadranno in un'area assoggettata a "**piano di assestamento forestale**" e se sono stati da quest'ultimo espressamente previsti. Il piano deve essere stato approvato dall'Ente competente individuato dalla l.r. 31/2008, a seguito di Valutazione di Incidenza ambientale, ove prevista. L'elenco dei piani di assestamento forestale approvati è pubblicato sul Geoportale della Lombardia, nel servizio "[Carta dei Piani di assestamento forestale](#)". L'elenco dei piani di assestamento vigenti è pubblicato sul sito di ERSAF nella pagina "[Biblioteca digitale dei piani di assestamento forestale della Lombardia](#)".

In mancanza di "piano di assestamento forestale", gli interventi di cui alle Azioni 2 e 5 potranno essere finanziati anche se ricadranno in un'area assoggettata a "piano di indirizzo forestale" e se sono stati da quest'ultimo espressamente previsti dai "**Modelli selvicolturali**" del piano stesso.

Gli interventi di cui alle Azioni 6 e 7, potranno essere finanziati solo se la viabilità agro-silvo-pastorale oggetto di intervento risulterà compresa in un piano V.A.S.P., di cui all'art. 59, l.r. 31/2008, parte integrante dei piani di indirizzo forestale, e dal medesimo espressamente prevista, e presente nel servizio di mappa "[Strade agrosilvopastorali](#)" pubblicato nel Geoportale della Lombardia.

Spese tecniche

Le spese tecniche ammissibili comprendono:

- a) la progettazione degli interventi proposti o la stesura della relazione tecnica;
- b) lo studio di incidenza;
- c) consulenze specialistiche inerenti alla progettazione;
- d) la direzione dei lavori (anche in caso di lavori in amministrazione diretta);
- e) il piano di sicurezza del cantiere laddove previsto dalla normativa vigente e ogni ulteriore onere e relativi oneri per eventuali coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione;

f) oneri afferenti al responsabile del procedimento e quote di progettazione per gli uffici pubblici.

CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DEL REG. (UE) 2023/2831

Per le azioni 12 "Promozione di forme e di utilizzazione boschiva, prevista dai Piani di assestamento forestale dei boschi" e 13 "Acquisizione terreni finalizzati all'imboschimento permanente (Azione 1)" il contributo è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 300.000,00 EUR nell'arco di tre anni.

Ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento, esso si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti con cui intercorre almeno una delle seguenti relazioni a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) 2023/2831: un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 5 "Cumulo" del Reg. (UE) 2023/2831 gli aiuti "de minimis" concessi a norma del medesimo regolamento possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione. Gli aiuti "de minimis" concessi a norma del medesimo regolamento possono essere altresì cumulati con aiuti concessi a norma del Reg. (UE) 1408/2013 della Commissione e del Reg. (UE) 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'art. 3, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831. Gli aiuti concessi a norma del Reg. (UE) 2023/2831 non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Ai sensi del D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" (G.U. n. 175 del 28.07.2017) art. 14 c. 4 la quota concedibile in «de minimis» potrà essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario.

Con riferimento ai controlli che non sia superato il massimale valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e di cui al decreto n. 115/2017), sia con riferimento al perimetro di impresa considerato di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2.2 del Reg. (UE) 2023/2831, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa, tenuto conto altresì di quanto dichiarato dai richiedenti ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in merito alle lett. c) e d) del citato art. 2.2.

Valutazione di Impatto Ambientale

Ai sensi dell'art. 44, par. 3, dell'ABER, per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

In base alla normativa europea e a quella italiana (d.lgs. 152/2006 "Codice dell'Ambiente"), gli unici interventi che richiedono una verifica di assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale sono gli interventi di iniziale imboschimento di superficie superiore a 20 ettari, di cui all'Azione 1, per i quali il d.lgs. 152/2006, allegato IV alla parte seconda, dispone – come detto - la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.

Nessun altro fra gli altri interventi oggetto di contributo ai sensi del presente provvedimento è sottoposto alla disciplina della valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE e del d.lgs. 152/2006.

Limiti e divieti generali

Non sarà concesso alcun contributo per capitale circolante e altri costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Oltre a quanto espressamente previsto per ciascuna azione nella colonna "Condizioni specifiche e limiti" della Tabella 1 e Tabella 2, non possono essere finanziati:

1. i costi generali sostenuti prima della comunicazione del presente Atto alla Commissione europea;
2. gli interventi e le azioni iniziate prima della presentazione della domanda di contributo;
3. l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, abeti natalizi e specie a rapido accrescimento, anche per uso energetico, e interventi e/o impianti a scopo prevalentemente produttivo (pioppeti, cedui a rotazione rapida, specie pregiate al fine di realizzare impianti di arboricoltura da legno);
4. gli interventi che possono comportare la riduzione della biodiversità, la lisciviazione dei nutrienti o possono dare origine a problematiche a carico degli ecosistemi idrici naturali o di bacini idrici protetti;
5. gli interventi contrari alle misure di conservazione e alla pianificazione dei siti sito "Natura 2000"; ove previsto dalla normativa, l'intervento deve essere sottoposto a valutazione di incidenza da parte dell'ente gestore o dall'ente competente;
6. gli interventi contrari alla pianificazione e regolamentazione dei parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali; ove previsto dalla normativa, l'intervento deve essere autorizzato dall'ente gestore del parco o della riserva naturale in conformità alla normativa stessa, alla pianificazione e alla regolamentazione dell'area protetta;
7. gli interventi in contrasto coi modelli selvicolturali, le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale, dei piani di assestamento forestale approvati (art. 47 della l.r.31/2008), dei piani regionali di protezione delle foreste;
8. gli interventi in contrasto con le Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007);
9. gli interventi che prevedano l'impiego di specie non autoctone, di provenienza non certificata nonché di specie esotiche invasive di cui alla l.r. 10 del 31 marzo 2008, o comunque non adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e tali da non soddisfare requisiti ambientali minimi;
10. gli interventi che prevedono l'impiego di specie vietate "per motivi sanitari o fitosanitari" dal Servizio Fitosanitario Regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o nazionali;
11. interventi di compensazione a seguito di trasformazione del bosco;
12. opere di compensazione dovute o prescritte per compensazione di impatti ambientali in genere;
13. gli interventi ricadenti all'interno del "Tessuto Urbano Consolidato" di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005;
14. gli interventi selvicolturali nei boschi percorsi da incendi sono vietati per cinque anni dalla fine dell'evento, salvo specifica autorizzazione nei casi permessi dall'art. 10 della Legge 353/2000; in ogni caso, non sono consentiti interventi su soprassuoli interessati da incendi dove la rinnovazione naturale autoctona si è affermata sostituendo la vegetazione bruciata.
15. interventi che prevedono la realizzazione di una recinzione anche se realizzata con materiale vegetale, salvo le recinzioni temporanee per la tutela delle nuove piantine;
16. interventi in aree recintate, salvo che la recinzione sia presente esclusivamente per prevenire situazioni di oggettivo pericolo o per la tutela di biodiversità.

Strumento ed entità degli aiuti

Le agevolazioni saranno erogate tramite sovvenzione diretta a seguito di istruttoria tesa ad accertare-altresì il rispetto dei pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti di Stato (Reg. UE 2022/2472 e Reg. UE 2023/2831) e delle disposizioni nazionali e regionali (legge regionale 31/2008 e r.r. 5/2007) vigenti in materia forestale.

I contributi potranno essere concessi solo a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate nella tabella 1 e 2, nonché nel presente atto.

Procedure per l'erogazione dell'aiuto

Per le azioni riportate nella Tabella 1) le modalità di dettaglio per la presentazione delle domande, istruttoria, ammissione a finanziamento, erogazione dei contributi, esecuzione dei servizi, rendicontazione delle spese sostenute, controllo e monitoraggio saranno definite con successivo bando approvato con decreto del

competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste di Regione Lombardia.

In ogni caso, alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere allegato il poligono o il tracciato georeferenziato dell'intervento eseguito, con specifica tabella dati predisposta da Regione. I poligoni degli interventi selvicolturali eseguiti e liquidati saranno pubblicati sul Geoportale della Lombardia in apposito servizio cartografico "[Interventi di forestazione finanziati con risorse pubbliche](#)". Questa prescrizione non si applica per le Azioni 8, 9, 10, 11 e 14.

La concessione e l'erogazione degli aiuti ad ERSAF per le azioni riportate nella Tabella 2) sono subordinati alla loro previsione nel programma di attività dell'Ente e nel relativo prospetto di raccordo approvati annualmente con delibera di Giunta regionale, nonché all'approvazione da parte del dirigente della Struttura "Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo" dei progetti attuativi con cui ERSAF declinerà le azioni.

Durata dell'aiuto

La scadenza dei regimi è fissata al 31 dicembre 2029, salvo proroghe nei casi previsti dalla normativa unionale.